

# — L'accertamento della causalità nei processi per patologie asbesto-correlate

Uno sguardo alla più recente giurisprudenza di legittimità

***The assessment of causal connection in criminal proceedings concerning asbestos-related diseases***

*A look at the most recent legitimacy jurisprudence*

*di Francesca Tomasello*

---

**Abstract.** Il presente contributo si pone l'obiettivo di verificare lo stato della più recente giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità penale connessa ai decessi e alle patologie tumorali derivanti da esposizioni professionali ad amianto. L'analisi, limitata alle pronunce della Suprema Corte dell'ultimo triennio, si focalizzerà in particolare sulle posizioni assunte dai giudici di legittimità in ordine alla controversa tematica della identificazione delle esposizioni eziologicamente rilevanti ai fini dell'insorgenza e dello sviluppo delle patologie asbesto-correlate, alla luce del dibattito scientifico tutt'oggi esistente in ordine alla ricostruzione delle modalità e tempistiche di sviluppo del meccanismo patogenetico di tali malattie e alla possibilità di affermare la sussistenza di un effetto acceleratore del processo patologico connesso al protrarsi dell'esposizione ad amianto.

**Abstract.** This paper aims to check the status of the most recent legitimacy jurisprudence concerning criminal liability related to deaths and cancerous diseases deriving from professional exposure to asbestos. The analysis, limited to the judgements issued by the Supreme Court in the last three years, will focus in

*particular on the Supreme Court Judges' opinions regarding the controversial issue of identifying the exposures etiologically relevant for the outbreak and development of asbestos-related diseases. The analysis will be carried on in the light of the still existing scientific debate concerning how to provide a correct framework for better understanding the methods and timing related to the pathogenetic mechanism of these diseases and whether or not is it possible to state that an accelerating effect of the pathological process connected with the prolonged exposure to asbestos really exists.*

SOMMARIO: 1. Scopo e metodo della presente indagine. – 2. Sintesi dei risultati. – 2.1. Un primo sguardo d'insieme. – 2.2. Giudice di merito e sapere scientifico. – 2.3. Lo "spazio di manovra" dei giudici di legittimità. – 2.4. Nesso causale tra esposizione professionale ad amianto e singole patologie in concreto occorse: sussiste o non sussiste? Gli argomenti spesi dalla Cassazione nelle sentenze in commento. – 2.5. L'accertamento del nesso causale nei casi di patologie multi-fattoriali – 3. Analisi di dettaglio delle sentenze oggetto della ricerca. – A. Sentenze di rigetto dei ricorsi proposti e conferma delle pronunce assolutorie emesse in sede di giudizio di merito. – B. Sentenze che dispongono l'annullamento con rinvio delle pronunce di condanna emesse in sede di giudizio di merito. – C. Sentenze di rigetto dei ricorsi proposti e conferma delle pronunce di condanna emesse in sede di giudizio di merito. – D. Sentenze che dispongono l'annullamento con rinvio delle pronunce di assoluzione emesse in sede di giudizio di merito. – E. Sentenze di annullamento parziale con rinvio delle pronunce emesse in sede di giudizio di merito. – F. Sentenze di annullamento senza rinvio delle pronunce emesse in sede di giudizio di merito.

SUMMARY: 1. Purpose and method of this analysis. – 2. Summary of the results. – 2.1. A preliminary overview. – 2.2. Trial judge and scientific knowledge. – 2.3. The "room for maneuver" by the Supreme Court. – 2.4. Causal link between occupational exposure to asbestos and specific diseases: does it exist or not? The arguments spent by the Court of Cassation in the judgements under comment. – 2.5. The assessment of causal connection in the case of multifactorial diseases. – 3. Detailed analysis of the judgements subject of research. – A. Decisions that rejected the proposed appeals and confirmed the acquittal issued by the trial court. – B. Decisions that annulled the conviction by the trial court and returned it to another judge. – C. Decisions that rejected the proposed appeals and confirmed the conviction by the trial court. – D. Decisions that annulled the acquittal by the trial court and returned it to another judge. – E. Decisions concerning partial annulment of the judgment by the trial court and referral back. – F. Decisions concerning partial annulment of the judgment by the trial court without referral back.

---

## 1. Scopo e metodo della presente indagine.

Nel presente contributo si darà conto dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità penale connessa a eventi lesivi (decessi e patologie tumorali) derivanti dall'esposizione ad amianto in ambito professionale, con particolare attenzione alla delicata questione inerente **l'accertamento del nesso causale nelle ipotesi di esposizioni ad asbesto prolungate nel tempo e addebitabili a soggetti distinti, succedutisi nella titolarità delle posizioni di garanzia** poste a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori.

Si precisa che l'analisi sarà circoscritta alle **sentenze pronunciate dai giudici di legittimità con motivazioni depositate nell'ultimo triennio (2018-2020)** e reperibili all'interno

delle seguenti banche dati: Sentenze Web – Suprema Corte di Cassazione<sup>1</sup>; Italgire – Ministero della Giustizia<sup>2</sup>; DeJure – Giuffrè<sup>3</sup>.

L’obiettivo del lavoro è, in particolare, quello di verificare lo stato dell’arte in materia, in considerazione dell’ampio **dibattito** tutt’oggi esistente in seno alla **comunità scientifica** in relazione alla ricostruzione delle modalità e tempistiche di sviluppo del meccanismo patogenetico nei casi di malattie asbesto-correlate, nonché in ordine alla possibilità di affermare l’esistenza di un effetto acceleratore del processo patologico connesso al protrarsi dell’esposizione ad amianto e alla conseguente identificazione delle esposizioni eziologicamente rilevanti ai fini dell’insorgenza e dello sviluppo di tali patologie.

Per ciascuna delle **sentenze** individuate secondo i criteri di ricerca sopra descritti – **venti in totale** – è stata predisposta una **scheda di sintesi**; tutte le schede sono **liberamente scaricabili** tramite i **link** indicati nel successivo paragrafo 3.

## 2. Sintesi dei risultati.

### 2.1. Un primo sguardo d’insieme.

Alcune precisazioni, per iniziare.

La ricerca svolta secondo i parametri sopra indicati ha consentito di identificare **venti sentenze** di interesse ai fini del presente lavoro, tutte pronunciate dalla IV Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, a eccezione di tre pronunce emesse dalla III Sezione Penale.

Le vicende sottoposte al vaglio della Suprema Corte hanno a oggetto, in via pressoché esclusiva<sup>4</sup>, imputazioni per **omicidio colposo** o **lesioni personali colpose** a carico di dirigenti e amministratori di società, chiamati a rispondere dei decessi e delle **patologie asbesto-correlate contratte da ex dipendenti**, derivanti, secondo l’impostazione accusatoria, dall’esposizione patita da questi ultimi nei rispettivi ambiti professionali.

A eccezione di quattro pronunce in cui la Cassazione ha confermato la sentenza assolutoria emessa a carico degli imputati per insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, nelle restanti sentenze – sia quelle che hanno confermato le sentenze assolutorie

---

<sup>1</sup>Liberamente consultabile [al presente link](#).

<sup>2</sup> Consultabile, previo abbonamento, [al presente link](#).

<sup>3</sup> Consultabile, previo abbonamento, [al presente link](#).

<sup>4</sup> Nella vicenda processuale avente a oggetto le patologie e decessi di ex dipendenti del Petrolchimico di Mantova (cfr. Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 14.11.2017, n. 16715) accanto ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, agli imputati era contestato anche il reato ex art. 437 co. 1 e 2 c.p.; nell’ambito del procedimento a carico degli ex amministratori della Fibronit S.p.A. di Broni per gli eventi lesivi correlati alla diffusione su larga scala delle polveri d’amianto utilizzate nell’ambito dei processi produttivi (Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 20.12.2017, n. 18384) oltre al delitto di omicidio colposo, agli imputati era contestato il reato ex art. 434 c.p.; nella vicenda relativa ai decessi per patologie tumorali di ex dipendenti dell’acciaieria Italsider di Taranto (cfr. Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 13.6.2019, n. 45935) l’accusa ipotizzava a carico degli imputati, oltre al delitto di omicidio colposo, anche il reato di omissione colposa di cautele antinfortunistiche ex artt. 449 e 437 co. 2 c.p.

o di condanna di merito, sia quelle che hanno disposto l'annullamento parziale o totale delle sentenze oggetto di gravame – l'argomentare dei giudici di merito è tutto incentrato proprio sul tema dell'**accertamento del nesso di causa**.

In tutte le predette sentenze la Cassazione affronta la questione relativa all'accertamento del nesso di causa e all'individuazione delle esposizioni eziologicamente rilevanti nelle ipotesi di patologie asbesto-correlate di carattere **mono-fattoriale** (primo fra tutti il **mesotelioma pleurico maligno**); vi sono, tuttavia, alcune sentenze nelle quali il Supremo Collegio prende altresì posizione in ordine all'accertamento della causalità nel caso di patologie asbesto-correlate a carattere **multi-fattoriale** (in particolare, **tumore polmonare**)<sup>5</sup>.

Procediamo allora con ordine.

## 2.2. *Giudice di merito e sapere scientifico.*

I giudici di legittimità affrontano, in diverse pronunce<sup>6</sup>, un tema di rilievo centrale nell'ambito dei processi che hanno a oggetto l'accertamento del nesso causale nelle ipotesi di patologie asbesto-correlate: **i criteri** che devono guidare il giudice **nell'utilizzo della prova scientifica** a processo e **i limiti del sindacato di legittimità** in materia.

Facendo richiamo ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota sentenza Cozzini, anche le sentenze in esame ribadiscono, anzitutto, come sia **precluso al giudice farsi creatore della legge scientifica** necessaria all'accertamento del caso concreto e ricordano che l'attribuzione al giudicante del ruolo di *peritus peritorum* si sostanzia per quest'ultimo nell'abilitazione a «individuare, con l'aiuto dell'esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione e a farne un adeguato uso, pervenendo ad una spiegazione razionale dell'evento», con l'ulteriore precisazione che, essendo il giudice portatore di una «**legittima ignoranza**» a riguardo delle conoscenze scientifiche, suo compito precipuo sarà quello di «valutare gli indici di attendibilità della teoria accolta esaminando gli studi che la sorreggono e le basi fattuali sulle quali essi sono condotti»<sup>7</sup>.

Sul punto, richiamando precedenti in termini, i giudici di legittimità precisano che, in ragione delle incertezze scientifiche che necessariamente si accompagnano alla

---

<sup>5</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 10.11.2017, n. 55005; Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 14.11.2017, n. 16715; Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 16.1.2019, n. 25532; Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 8.10.2019, n. 43665.

<sup>6</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 17.1.2018, n. 25125. In tal senso, cfr. altresì Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 7.3.2018, n. 27521; Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 5.10.2017, n. 4560; Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 3.10.2017, n. 1886; Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 15.5.2018, n. 46392 e Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 8.10.2019, n. 43665.

<sup>7</sup> Più in particolare, secondo gli insegnamenti della sentenza Cozzini, il giudice è chiamato a valutare «l'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove».

costante evoluzione degli studi in materia di patologie asbesto-correlate, ai fini del legittimo utilizzo di una legge scientifica a processo **non è richiesto che la stessa goda di un riconoscimento unanime in seno alla comunità scientifica, ma è necessario verificare che si tratti della teoria che risulta maggiormente accolta, condivisa e radicata tra gli esperti.**

A fronte dell'esistenza di teorie scientifiche contrapposte, dunque, il giudice, sebbene non abbia autorità per «dare patenti di fondatezza» all'una o all'altra, è comunque **chiamato a validarne l'attendibilità**, servendosi a tal scopo anche dello strumento processuale della perizia<sup>8</sup>, e a dare conto in motivazione delle ragioni che lo hanno condotto a privilegiare una determinata tesi rispetto a quelle antagoniste.

Una valutazione che – alla luce di quanto chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 45935/2019 – il giudicante è chiamato a compiere anche laddove l'esperto veicoli a processo un **sapere scientifico "nuovo"**, non ancora sottoposto al vaglio della comunità scientifica. A detta dei giudici di legittimità, infatti, in tali ipotesi il giudice non potrà aderire acriticamente alla tesi scientifica proposta dall'esperto, ma potrà utilizzarla a processo soltanto alla condizione che «ciascuna delle assunzioni a base della medesima sia verificabile e sia stata verificata secondo l'insegnamento di questa Corte» e in particolare «secondo gli ordinari indici di controllo della attendibilità scientifica di essa e dell'affidabilità dell'esperto».

### 2.3. Lo "spazio di manovra" dei giudici di legittimità.

È proprio alle predette regole di giudizio – precisa ancora la Cassazione – che si riconnette, del resto, anche il contenuto del sindacato di legittimità demandato alla Corte Suprema che, lungi dal poter validare le teorie scientifiche veicolate a processo dagli esperti e prescelte dai giudici di merito, **è unicamente chiamata a verificare la «logicità dell'argomentare** del giudice rispetto alla propria adesione all'una piuttosto che all'altra teoria»<sup>9,10</sup>. Ove tale motivazione risulti congruamente effettuata, è dunque precluso alla

---

<sup>8</sup> Cfr. in tal senso Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 3.10.2017, n. 1886: la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di non luogo a procedere emessa a valle dell'udienza preliminare rilevando come il giudizio di superfluità del dibattimento formulato dal GUP si ponesse in contrasto con la complessità dei temi scientifici rilevanti per la soluzione del caso e correttamente evocati dal giudice che avrebbero imposto, invece, un approfondimento in sede dibattimentale tramite il ricorso allo strumento processuale della perizia.

<sup>9</sup> Cfr. Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 17.1.2018, n. 25125. In tal senso, cfr. altresì Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 7.3.2018, n. 27521; Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 5.10.2017, n. 4560; Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 3.10.2017, n. 1886. In due casi, proprio alla luce dei predetti principi, la Cassazione ha respinto le richieste formulate dai ricorrenti di remissione alle Sezioni Unite della questione relativa alla identificazione della legge scientifica da applicare nei processi per patologie asbesto-correlate, a fronte del ritenuto contrasto giurisprudenziale in ordine alla effettiva scientificità dell'assunto relativo all'esistenza dell'effetto acceleratore: cfr. Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 15.5.2018, n. 46392 e Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 8.10.2019, n. 43665.

<sup>10</sup> Un argomento, questo, che è stato peraltro ripreso e ampliato da tre recenti pronunce con cui la Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti avverso le sentenze con cui la Corte d'Appello di Caltanissetta aveva disatteso le istanze di revisione del giudicato penale, formulate da tre degli imputati del procedimento per i decessi e le patologie asbesto-correlate occorsi ai dipendenti dello stabilimento Fincantieri di Palermo, sulla scorta del contenuto di alcuni studi scientifici pubblicati successivamente al passaggio in giudicato della sentenza e costituenti, secondo gli istanti, «prove nuove». In tale sede, la Cassazione, nel ribadire i limiti del sindacato di legittimità in punto di valutazione della prova scientifica, ha altresì chiarito che «non costituisce prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a

Cassazione operare una differente valutazione del compendio scientifico, trattandosi di un accertamento in fatto che è demandato in via esclusiva al libero apprezzamento del giudice di merito.

Ora, nell'ambito dei processi per patologie asbesto-correlate, il sindacato della Cassazione in ordine alla correttezza dell'argomentare dei giudici di merito in punto di causalità riguarda necessariamente il profilo dell'osservanza da parte del giudicante dei criteri e delle modalità di individuazione e di selezione della **legge scientifica di copertura idonea a dimostrare la «rilevanza causale del succedersi di ciascuna delle singole esposizioni (c.d. effetto acceleratore) in relazione alle singole fasi in cui si sviluppano gli effetti dell'esposizione protratta all'amianto»<sup>11</sup>.**

Se infatti la nocività dell'esposizione ad amianto è ormai considerata un dato pacifico e incontrovertito, lo stesso non può dirsi, in ragione dell'incertezza scientifica che si registra in ordine alle precise **modalità e tempistiche con cui si sviluppano le singole fasi del processo neoplastico**, con riguardo al diverso tema della possibilità di attribuire rilevanza eziologica nella progressione della malattia **anche alle esposizioni successive all'insorgere del processo degenerativo**, nei termini di causazione di un'**accelerazione del decorso patologico e di un'anticipazione dell'evento morte**.

Un tema che assume rilievo centrale ai fini dell'affermazione della personale responsabilità degli imputati nell'ambito di tali processi se si considera che, da un lato, l'esposizione ad amianto patita dal lavoratore e addebitabile al singolo imputato costituisce, nella maggior parte dei casi, **soltanto una quota della complessiva esposizione** subita dalla persona offesa, rispetto alla quale sono individuabili **ulteriori occasioni** di esposizione al fattore nocivo, sia in altri contesti lavorativi, sia nella vita privata; dall'altro lato, l'esposizione ad asbesto dei lavoratori presso il medesimo ambito professionale si protrae, di regola, per periodi molto lunghi, durante i quali si registra un avvicendamento di imputati diversi nella titolarità della posizione di garanzia.

Ebbene, a partire dalla nota sentenza Cozzini, la Cassazione ha avuto modo di affermare a più riprese che ai fini del riconoscimento della sussistenza di un nesso causale tra le condotte (attive od omissive, violative degli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) ascritte agli imputati e i singoli eventi lesivi occorsi ai dipendenti esposti ad amianto si impone al giudice di accertare:

- (i) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata la teoria dell'esistenza del c.d. effetto acceleratore;
- (ii) in caso affermativo, se si tratti di legge di copertura scientifica universale o statistica;

---

diverse valutazioni degli elementi di fatto già apprezzati, non neghino la validità scientifica del sapere posto a base della condanna, risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia irrevocabile nella domanda di un diverso apprezzamento critico di dati di fatto processualmente acquisiti in via definitiva, ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza» (cfr. Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 31309/2019, liberamente consultabile [al presente link](#)); Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 36623/2019, [a questo link](#)); Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 6597/2020, [a questo link](#)).

<sup>11</sup> Cfr. Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 8.10.2019, n. 43665

(iii) laddove si tratti di legge statistica, se tale effetto si sia verificato effettivamente nel caso di specie, alla luce di significative acquisizioni fattuali;

(iv) con riguardo alle condotte anteriori all'iniziazione, se il sapere scientifico consenta di affermare una sicura relazione condizionalistica rispetto all'insorgere della patologia.

*2.4. Nesso causale tra esposizione professionale ad amianto e singole patologie in concreto occorse: sussiste o non sussiste? Gli argomenti spesi dalla Cassazione nelle sentenze in commento.*

Vediamo allora quali sono gli elementi di volta in volta valorizzati dai giudici di legittimità nelle sentenze in esame, al fine di confermare o annullare le statuizioni dei giudici di merito in punto di accertamento del nesso di causa.

a. Partiamo dalle **sentenze che confermano** (anche solo parzialmente)<sup>12</sup> **le statuizioni assolutorie dei giudici di merito**, avallando l'argomentare delle pronunce impugnate in **punto di ritenuta insussistenza del nesso di causa**.

V'è un primo dato da rilevare sul punto e cioè che la Cassazione, nelle sentenze in esame, avalla le conclusioni dei giudici di merito in ordine alla impossibilità di ritenere provata, già sul piano della causalità generale, la sussistenza di un nesso condizionalistico tra le condotte in contestazione e i decessi in concreto occorsi, in ragione della riconosciuta insussistenza, in seno alla comunità scientifica, di un condiviso consenso in ordine all'esistenza del c.d. "**effetto acceleratore**" connesso al protrarsi dell'esposizione<sup>13</sup>.

In due casi<sup>14</sup>, i giudici di legittimità prendono peraltro espressamente le distanze dalla teoria che pretende di ricavare dalla qualificazione del mesotelioma maligno quale patologia dose-dipendente, e dunque dall'osservazione del dato epidemiologico che correla l'aumento dell'esposizione all'aumento dell'incidenza dei casi di malattia, anche la dimostrazione dell'esistenza di un effetto acceleratore del processo patogenetico nel singolo, connesso al protrarsi dell'esposizione, rimarcando la necessità di tenere distinti i due piani di osservazione.

In alcune pronunce, peraltro, i giudici di legittimità non arrestano la propria analisi al solo profilo della causalità generale, ma si spingono oltre per rilevare come, in ogni caso, correttamente le corti di merito abbiano escluso la prova, nel caso di specie, della causalità individuale.

A seconda dei casi, i giudici avallano l'argomentare delle sentenze di merito in ordine a uno o più dei seguenti elementi posti alla base della statuizione assolutoria:

---

<sup>12</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 15.5.2018, n. 46392.

<sup>13</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 10.11.2017, n. 55005; Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 17.1.2018, n. 25125; Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 12.7.2018, n. 45207; Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 15.5.2018, n. 46392; Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 8.10.2019, n. 43665.

<sup>14</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 17.1.2018, n. 25125; Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 15.5.2018, n. 46392.

(i) la mancata verifica dell'effettivo prodursi di un'abbreviazione del periodo di latenza nei singoli casi di malattia in conseguenza del protrarsi dell'esposizione<sup>15</sup>;

(ii) la mancata esclusione della rilevanza eziologica di decorsi causali alternativi effettivamente accertati<sup>16</sup> o anche soltanto ragionevolmente plausibili<sup>17</sup>;

(iii) l'impossibilità di affermare la penale responsabilità dei singoli imputati succedutisi nella titolarità della posizione di garanzia nel periodo di esposizione ad amianto del lavoratore, in ragione dell'assoluta incertezza scientifica in ordine alla precisa durata e collocazione temporale del periodo di induzione della malattia (il solo all'interno del quale le esposizioni assumono rilievo eziologico) e del c.d. *failure time* (ossia del punto di non ritorno del processo patogenetico), superato il quale tutte le esposizioni successive non assumono alcun rilievo causale ai fini dell'evoluzione della patologia<sup>18</sup>.

**b.** Veniamo invece alle **pronunce che confermano** (anche parzialmente) le **statuizioni di condanna** emesse dai giudici di merito, sulla scorta di considerazioni di segno opposto a quelle appena viste.

In proposito, va anzitutto rilevato che in tutti i casi oggetto di esame i giudici di legittimità, nell'avallare l'argomentare delle Corti di merito in ordine alla ritenuta esistenza di una legge scientifica di copertura relativa al c.d. effetto acceleratore connesso al protrarsi dell'esposizione ad amianto, riconoscono espressamente la natura statistico-probabilistica di tale legge e la conseguente necessità di procedere, una volta accertata la causalità generale, alla verifica della sussistenza della causalità individuale.

Nella sentenza n. 27521/2018<sup>19</sup> i giudici ritengono influente il giudizio in ordine alla sussistenza della causalità individuale e pienamente provata la penale responsabilità degli imputati, in ragione dell'accertata insussistenza di esposizioni ad asbesto alternative a quelle in contestazione e della sovrapposibilità dell'intero periodo di esposizione ad amianto in contestazione con l'assunzione della posizione di garanzia da parte degli imputati.

Un dato che viene valorizzato anche nell'ambito di altra sentenza<sup>20</sup> nella quale la Suprema Corte conferma la pronuncia di condanna emessa a carico degli imputati per i soli casi di accertata «sovrapposizione cronologica integrale ovvero quasi integrale tra la durata dell'attività lavorativa della singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita, rispetto a tale vittima, dell'imputato», trattandosi, a detta dei giudici di legittimità, dell'unica ipotesi in cui «può affermarsi, "oltre ogni ragionevole dubbio", che la esposizione all'amianto addebitabile al singolo imputato si sia verificata in sicura costanza della fase di induzione, non già oltre il *failure time*, allorché cioè inizia la fase di latenza in senso

---

<sup>15</sup> I giudici valorizzano, ove disponibili, i dati relativi alle singole persone offese, per rilevare l'insussistenza di una correlazione inversa tra la durata dell'esposizione patita quella del periodo di latenza della patologia in concreto occorsa Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 17.1.2018, n. 25125.

<sup>16</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 17.1.2018, n. 25125; Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 8.10.2019, n. 43665.

<sup>17</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 19.6.2018, n. 48541.

<sup>18</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 8.10.2019, n. 43665.

<sup>19</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 7.3.2018, n. 27521.

<sup>20</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 16.1.2019, n. 25532.

stretto, che rende penalmente irrilevanti le successive esposizioni al pericoloso minerale»<sup>21</sup>.

Il riconoscimento della **natura statistico-probabilistica della legge scientifica** di copertura relativa all'esistenza dell'effetto acceleratore appare tuttavia, in altre sentenze, una **mera affermazione di principio**, posto che i giudici, nell'avallare le considerazioni delle corti di merito in ordine alla ritenuta sussistenza della causalità individuale, valorizzano elementi che, a ben vedere, non risultano idonei a provarla.

Da un lato, nella pronuncia 22022/2018<sup>22</sup>, a dispetto della dichiarata adesione ai criteri di accertamento della causalità imposti dalle sentenze Franzese e Cozzini, i giudici di legittimità ritengono accertata la causalità individuale pur in assenza di elementi fattuali idonei a corroborare l'ipotesi causale generale dell'esistenza dell'effetto acceleratore e cioè elementi idonei a dimostrare che, nel singolo caso concreto, il protrarsi dell'esposizione abbia effettivamente accelerato il processo patogenetico che ha portato alla morte delle singole persone offese.

Sul punto, i giudici valorizzano infatti numerosi dati acquisiti nel corso delle indagini e compendiate nelle schede personali di ciascuna persona offesa (mansioni svolte, livelli di esposizione patiti, condizioni degli ambienti di lavoro, attendibilità delle diagnosi, storia personale e assenza di fattori causali alternativi noti) che tuttavia, con ogni evidenza, **non forniscono alcuna prova** in ordine all'effettiva verifica, nel singolo individuo, di un **fenomeno biologico acceleratorio** del decorso della patologia tumorale, trattandosi, tutt'al più, di elementi idonei a dimostrare l'esposizione del singolo lavoratore, anche per periodi molto lunghi, alle fibre di amianto presenti nel luogo di lavoro.

D'altro canto, nella sentenza n. 4560/2017<sup>23</sup>, la Corte, nel qualificare espressamente come «non dirimente» il rilievo difensivo relativo all'impossibilità di procedere all'accertamento della causalità individuale in assenza di evidenze scientifiche in ordine al momento preciso in cui il tumore diviene irreversibile, **ritiene che il verificarsi di tutte le esposizioni presso il medesimo sito produttivo** costituisca elemento **sufficiente a esaurire il giudizio di accertamento della causalità individuale in forza di quanto previsto dall'art. 41 cpv. c.p.**: in altre parole, i giudici di legittimità sostengono che i singoli segmenti di esposizione verificatisi nel medesimo contesto, seppur in momenti diversi, e addebitabili ai diversi imputati, debbano tutti ritenersi concause dell'evento, e ciò a prescindere da qualsivoglia accertamento volto a verificare l'effettivo prodursi di un effetto acceleratore nel caso concreto.

---

<sup>21</sup> Giova richiamare, sul punto, anche le conclusioni raggiunte dai giudici di legittimità in Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 11.7.2018, n. 37802, (Adani). In tale sede la Corte, pur annullando con rinvio per insussistenza dell'elemento psicologico del reato la sentenza di condanna emessa a carico dell'imputato in sede di appello, **ritiene correttamente svolto** dai giudici di merito l'**accertamento** in ordine alla sussistenza **del nesso di causa** in ragione della riscontrata **assenza di esposizioni alternative** a quelle in contestazione e della **sovrapposibilità del periodo di esposizione patito dalla persona offesa con il periodo di assunzione della posizione di garanzia da parte degli imputati, se considerato nel suo complesso**. La Corte dunque non **soltanto non distingue la posizione dei due imputati**, considerando i rispettivi periodi di assunzione della posizione di garanzia come un tutt'uno, ma dà anche per certo che il periodo di induzione della malattia del lavoratore si sia effettivamente collocato per intero all'interno di tale arco temporale.

<sup>22</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 22.2.2018, n. 22022.

<sup>23</sup> Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 5.10.2017, n. 4560.

Così facendo, tuttavia, non soltanto la Cassazione, a dispetto delle premesse, attribuisce alla tesi dell'esistenza dell'effetto acceleratore valore di legge di copertura scientifica universale, ma finisce anche per dare per dimostrato proprio ciò che avrebbe dovuto essere provato dall'accusa, ossia che tutti i periodi di esposizione sofferti dagli ex dipendenti del sito industriale avessero effettivamente rivestito un ruolo causale nello sviluppo delle singole patologie tumorali insorte. Insomma, la Cassazione pretende di risolvere il problema dell'identificazione delle esposizioni causalmente rilevanti facendo ricorso a un istituto – quello delle concause – che non dimostra, ma presuppone proprio che tutte le esposizioni abbiano avuto un rilievo eziologico nello sviluppo della malattia.

c. Veniamo infine alle **sentenze di annullamento (parziale o totale) con rinvio** delle pronunce oggetto di gravame.

Nelle ipotesi di **annullamento con rinvio di sentenze di condanna**, la censura della Cassazione si appunta, a seconda dei casi:

(i) sulla non congruità del vaglio operato dai giudici di merito delle distinte tesi scientifiche veicolate a processo dagli esperti<sup>24</sup>;

(ii) sulla inidoneità delle evidenze scientifiche evocate dai giudici di merito a fondamento dell'affermata esistenza del c.d. effetto acceleratore a provare una effettiva relazione tra dose di asbesto inalata e abbreviazione del tempo che conduce al decesso, oltre che sulle ambiguità e incertezze in ordine all'effettivo riconoscimento di tale legge scientifica in seno alla comunità degli esperti, nonché sulla mancata verifica, in ogni caso, dell'effettivo prodursi di un'accelerazione dei singoli processi patogenetici<sup>25</sup>;

(iii) sull'assoluta contraddittorietà dell'argomentare dei giudici di merito in ordine, tra l'altro, al rilievo eziologico attribuito alle esposizioni successive al completamento dell'induzione della patologia<sup>26</sup>;

(iv) sulla mancata verifica in ordine all'effettiva possibilità di collocare il periodo di assunzione della posizione di garanzia assunta dai singoli imputati all'interno della fase di induzione della malattia (la sola entro la quale le esposizioni possono assumere rilievo eziologico) e sulla correlata considerazione in forza della quale è possibile affermare la responsabilità penale dei singoli imputati solo se si verifica la sovrapposizione cronologica integrale tra il periodo di assunzione del ruolo di garante da parte degli stessi e il lasso temporale in cui la vittima ha svolto la propria attività lavorativa<sup>27</sup>.

Per quanto concerne invece i casi di **annullamento con rinvio delle pronunce assolutorie**, se in due sentenze<sup>28</sup> la Cassazione ritiene carente la valutazione operata dai giudici di merito del sapere scientifico veicolato a processo dagli esperti<sup>29</sup>, in altra

---

<sup>24</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 13.6.2019, n. 45935.

<sup>25</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 14.11.2017, n. 16715.

<sup>26</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 12.10.2017, n. 1870.

<sup>27</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 16.1.2019, n. 25532.

<sup>28</sup> Cassazione Penale, Sez. I e V, sentenza 3.10.2017, n. 1886 e Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 6.11.2018, n. 11451.

<sup>29</sup> In Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 3.10.2017, n. 1886, la critica dei giudici di legittimità riguarda in particolare la valutazione di superfluità del vaglio dibattimentale effettuata dal GUP a fronte della rilevata complessità dei temi scientifici di rilievo.

pronuncia<sup>30</sup> la Corte censura la sentenza impugnata ritenendo non adeguatamente motivata dai giudici di merito la scelta di non applicare al caso di specie i calcoli effettuati dal CTPM – tramite il ricorso al modello matematico elaborato dal Doll e Peto e poi ripreso da Boffetta – che avevano consentito di identificare periodi di esposizione “significativi” ai fini dell’insorgenza della patologia, coincidenti con l’assunzione della posizione di garanzia da parte di due imputati.

## 2.5. *L’accertamento del nesso causale nei casi di patologie multi-fattoriali.*

Un’ultima menzione meritano, infine, le posizioni assunte dai giudici di legittimità nei casi di contestazioni per omicidio o lesioni colpose correlate all’insorgenza, nei soggetti risultati professionalmente esposti ad amianto, di **patologie multi-fattoriali**, primo fra tutti il tumore al polmone<sup>31</sup>.

Ebbene, nella quasi totalità dei casi la Corte, ai fini della valutazione della sussistenza del nesso causale tra le condotte contestate e i decessi occorsi, dà rilievo all’eventuale esistenza di fattori causali alternativi e in particolare alla circostanza che il lavoratore sia stato o meno un forte fumatore, negando in quest’ultima ipotesi la responsabilità penale degli imputati vista l’**impossibilità di escludere la rilevanza eziologica esclusiva di tale decorso causale alternativo**<sup>32</sup>.

Va osservato tuttavia che in altra pronuncia, oltre a rilevare l’insussistenza di informazioni precise in ordine all’eventuale abitudine tabagica della persona offesa, la Corte esclude la penale responsabilità degli imputati dando peculiare rilievo ad un’ulteriore circostanza: la possibilità di attribuire **efficacia causale soltanto a esposizioni superiori a una determinata soglia (25/fibre/ml/anni) e l’assenza, nel caso di specie, di misurazioni precise del livello di esposizione patito dal lavoratore**<sup>33</sup>.

**Circostanza** quest’ultima, **considerata invece del tutto ininfluenza da altra sentenza** della Cassazione che, nel confermare la responsabilità degli imputati in relazione ai decessi delle persone offese per le quali era stato correttamente escluso il rilievo causale esclusivo di fattori di rischio alternativi (trattandosi di soggetti non fumatori o con un’abitudine tabagica ridotta e assai risalente nel tempo), ha espressamente negato che l’assenza di misurazioni precise relative all’entità dell’esposizione subita dai lavoratori in sede professionale consentisse di escluderne il rilievo eziologico ai fini dell’insorgenza della patologia<sup>34</sup>.

Questo, dunque, è lo stato dell’arte.

---

<sup>30</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 15.5.2018, n. 46392.

<sup>31</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 10.11.2017, n. 55005; Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 14.11.2017, n. 16715; Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 16.1.2019, n. 25532; Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 8.10.2019, n. 43665.

<sup>32</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 14.11.2017, n. 16715; Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 16.1.2019, n. 25532; Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 8.10.2019, n. 43665.

<sup>33</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 10.11.2017, n. 55005.

<sup>34</sup> Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 14.11.2017, n. 16715.

Uno stato dell'arte da cui emerge, con ogni evidenza, l'insussistenza di un'unità di vedute tanto in sede di merito, quanto in sede di legittimità, in ordine alla delicata tematica relativa all'accertamento del nesso causale e alla identificazione delle esposizioni eziologicamente rilevanti nei casi di patologie neoplastiche correlate a esposizioni ad amianto prolungate nel tempo e addebitabili a diversi soggetti garanti.

L'eterogeneità degli esiti processuali, da un lato, e la varietà, sia degli elementi valorizzati dai giudici di merito (e poi avallati dalla Suprema Corte) per affermare o, al contrario, escludere la prova della sussistenza del nesso di causa, sia delle motivazioni poste alla base delle pronunce rescindenti dei giudici di legittimità delineano, piuttosto, l'immagine di una materia tutt'oggi in evoluzione e ancora lontana dal potersi considerare "definita".

### 3. Analisi di dettaglio delle sentenze oggetto della ricerca.

Si riporta di seguito l'elenco completo delle sentenze oggetto di analisi.

Per ciascuna pronuncia è possibile consultare, cliccando sul *link* in evidenza, una scheda di sintesi nella quale si dà sommariamente conto dell'iter processuale che ha scandito le singole vicende sottoposte al vaglio della Suprema Corte, e si riportano i passaggi più rilevanti dell'argomentare dei giudici di legittimità in punto di accertamento del nesso di causalità.

Per comodità di consultazione, le pronunce analizzate sono state suddivise in sei sotto-categorie, a seconda dell'esito del giudizio di legittimità:

- A. Sentenze di rigetto dei ricorsi proposti e conferma delle pronunce assolutorie emesse in sede di giudizio di merito.
- B. Sentenze che dispongono l'annullamento con rinvio delle pronunce di condanna emesse in sede di giudizio di merito.
- C. Sentenze di rigetto dei ricorsi proposti e conferma delle pronunce di condanna emesse in sede di giudizio di merito.
- D. Sentenze che dispongono l'annullamento con rinvio delle pronunce di assoluzione emesse in sede di giudizio di merito.
- E. Sentenze di annullamento parziale con rinvio delle pronunce emesse in sede di giudizio di merito.
- F. Sentenze di annullamento senza rinvio delle pronunce emesse in sede di giudizio di merito.

---

A. Sentenze di rigetto dei ricorsi proposti e conferma delle pronunce assolutorie emesse in sede di giudizio di merito

[Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 10.11.2017, n. 55005](#)

*Procedimento a carico di otto ex dirigenti dell'industria meccanica-elettromeccanica Franco Tosi S.p.A. per il reato di omicidio colposo in relazione ai decessi di trentaquattro ex dipendenti dell'azienda che, in ipotesi d'accusa, avrebbero contratto mesotelioma pleurico e, in un caso, adenocarcinoma polmonare, in conseguenza dell'esposizione ad amianto subita alle dipendenze della Società.*

La Corte di Cassazione conferma la pronuncia assolutoria emessa dai giudici di merito, avallando l'argomentare della sentenza impugnata, sia con riguardo alla ritenuta insussistenza di una posizione di garanzia in capo agli imputati ex membri del Comitato Esecutivo della Società, sia con riferimento all'affermata impossibilità di ritenere provata, per le restanti posizioni, la sussistenza di un nesso condizionalistico tra le condotte contestate e i decessi in concreto occorsi. In relazione ai primi, la Cassazione ribadisce la necessità di procedere, ai fini della identificazione dei soggetti garanti nell'ambito delle società a struttura complessa, a una verifica dell'effettivo ruolo partecipativo del singolo nei processi decisionali in materia di salute e sicurezza: ruolo non ascrivibile agli imputati alla luce degli esiti dibattimentali. Quanto, invece, al profilo inerente all'accertamento del nesso eziologico, la Cassazione avalla la logicità del ragionamento svolto dai giudici di merito che avevano fondato l'assoluzione dei restanti imputati sui seguenti elementi: (i) l'assunzione della carica in Società per un breve periodo e a svariati anni di distanza dall'iniziazione della patologia e (iii) l'impossibilità di ritenere condivisa in ambito scientifico la tesi relativa all'esistenza del c.d. effetto acceleratore.

\*\*\*

Con sentenza di primo grado poi confermata in appello, il Tribunale di Milano assolveva tutti gli imputati rinviati a giudizio con la formula «per non aver commesso il fatto» in relazione alle contestazioni aventi a oggetto i decessi per mesotelioma maligno (ventotto casi); per cinque casi di mesotelioma in relazione ai quali non risultava confermata la diagnosi, e per l'unico caso di decesso per adenocarcinoma polmonare, assolveva invece gli imputati per insussistenza del fatto.

Più in particolare, i giudici di merito, nell'argomentare la pronuncia assolutoria, distinguevano gli imputati in due categorie.

Da un lato, i soggetti che avevano ricoperto **posizioni apicali e operative** (cinque), in relazione ai quali l'assoluzione per non avere commesso il fatto veniva fondata sulle seguenti considerazioni: (i) tali soggetti avevano ricoperto le rispettive cariche a una distanza temporale di svariati anni rispetto alla iniziazione (il momento in cui, secondo quanto pacificamente affermato in ambito scientifico, si attiva irreversibilmente il processo di infiammazione che porterà poi alla malattia conclamata); (ii) le conoscenze

scientifiche disponibili non consentivano di affermare che vi fosse un'incidenza, nemmeno in termini di accelerazione e di diminuzione della latenza, rispetto all'evento morte delle esposizioni successive alla inizializzazione; **(iii)** nel periodo in cui gli imputati avevano ricoperto i rispettivi incarichi, la bonifica dell'amianto era stata in larga parte attuata.

Dall'altro lato, i membri del **comitato esecutivo della Società** (tre), in relazione ai quali l'assoluzione per non avere commesso il fatto veniva motivata, dai giudici di merito, sulla scorta del rilievo per cui il *board* aziendale di cui gli stessi facevano parte non risultava aver partecipato ad alcuna scelta operativa della società.

Avverso la sentenza di appello, ricorrono per cassazione il Procuratore Generale – che contesta la pronuncia assolutoria in relazione alla posizione di un solo imputato, membro del comitato esecutivo, che aveva ricoperto la carica in epoca risalente – e le altre parti civili, in relazione all'assoluzione di tutti gli imputati.

La **Corte di Cassazione** rigetta i ricorsi proposti e **conferma le sentenze assolutorie** rilevando in particolare:

- l'insussistenza di una posizione di garanzia per i soggetti che avevano ricoperto il ruolo di membri del comitato esecutivo della società, vista l'insussistenza di qualsivoglia ingerenza da parte degli stessi nell'attività di gestione della società;
- l'insussistenza del nesso di causa tra le condotte contestate agli altri imputati titolari di una posizione di garanzia e i decessi occorsi ai lavoratori persone offese, vista **(i)** l'assunzione tardiva della carica da parte dei medesimi, **(ii)** la collocazione dell'iniziazione della malattia all'inizio del periodo di esposizione e **(iii)** l'impossibilità di ritenere condivisa in ambito scientifico la tesi relativa all'esistenza del c.d. effetto acceleratore.

Più in particolare, nel proprio percorso motivato, la Corte di Cassazione ritiene necessario verificare, in via preliminare, la sussistenza in capo agli imputati di una posizione di garanzia, trattandosi per tutti di una questione pregiudiziale e assorbente e, per gli imputati membri del comitato esecutivo della Società, addirittura dirimente.

In proposito, i giudici richiamano gli insegnamenti espressi dalla nota sentenza sul caso Eternit per ricordare come «l'individuazione della responsabilità penale passa non di rado attraverso un'accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale e organizzativa all'interno di ciascuna istituzione»: una ricognizione che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite, è «essenziale per un'imputazione che voglia essere personalizzata, in conformità ai sommi principi che governano l'ordinamento penale; per evitare l'indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell'illecito a diversi soggetti».

Ebbene, sul punto, i giudici di legittimità ritengono logico, congruo e corretto in punto di diritto l'argomentare del primo giudice laddove aveva ritenuto che si fosse in presenza di un sovradimensionamento del capo d'imputazione e che il processo riguardasse, di fatto, la posizione di un solo imputato, membro del comitato esecutivo, che aveva ricoperto la carica in epoca risalente. A detta della Cassazione, correttamente il Tribunale di Milano aveva osservato, con riguardo alla posizione dei restanti imputati: «si fatica a capire come e perché soggetti che hanno rivestito posizioni apicali presso la società per periodi che vanno dai 5 mesi all'anno e 4 mesi negli anni 90 (dall'88 al 92)

debbano essere chiamati a rispondere di omicidio colposo per decessi riguardanti lavoratori assunti in F.T. dagli anni sessanta/settanta».

A detta della Cassazione, l'estrema brevità del periodo di assunzione della posizione di garanzia da parte degli imputati e il fatto che gli stessi avessero rivestito i rispettivi incarichi a decenni di distanza dall'inizio dell'esposizione patita dai lavoratori persone offese costituiscono infatti circostanze dirimenti ai fini dell'esclusione della responsabilità degli imputati, alla luce del fatto che «il momento che rileva ai fini dell'individuazione della responsabilità penale per mesotelioma pleurico indotto da esposizione all'amianto (...) è quello (...) della iniziazione della malattia tumorale, quando cioè si attiva irreversibilmente quel meccanismo che, attraverso costanti infiammazioni, porterà alla cancerogenesi»; momento che – osservano i giudici di legittimità –, secondo le conoscenze scientifiche disponibili, «si ha precocemente e, come ha ribadito questa Corte di legittimità in più occasioni, si ha certamente in un periodo assai precoce rispetto all'esposizione massiva del lavoratore all'amianto»<sup>35</sup>.

La Corte, peraltro, sottolinea la conferenza del richiamo operato dai giudici di merito alla breve durata dell'assunzione della carica da parte degli imputati, anche sotto ulteriore profilo, rilevando in proposito che «il tempo concretamente necessario per "prendere in mano la situazione" non possa essere certo essere congruo per un soggetto che, ad esempio, (...) sia rimasto in carica in posizione apicale per solo 5 mesi. Ma nemmeno per (...) per un anno, un anno e dieci mesi in periodi in cui era comunque in atto (...) la dismissione dell'amianto».

Fatte tali considerazioni la Cassazione conclude dunque rilevando **la correttezza dell'argomentare del giudice di primo grado** laddove aveva escluso la responsabilità di tutti gli imputati (a eccezione del membro del comitato esecutivo che aveva assunto la carica in epoca risalente) in ragione del fatto che **(i)** il periodo in cui gli stessi avevano ricoperto le rispettive funzioni era estremamente breve e risalente agli anni 90, quando l'esposizione dei lavoratori era contenuta, e che **(ii)** le persone offese risultavano avere lavorato in società per un lungo arco temporale prima dell'assunzione della carica da parte degli imputati.

Secondo il Collegio, infatti, nel caso di specie «**il momento della iniziazione della malattia e della fine dell'induzione per tali lavoratori**, assunti tanto tempo prima dell'assunzione delle cariche [da parte degli imputati] (...) **è da ritenersi precedente e non vi è prova contraria- agli anni in cui gli stessi sono stati in carica**».

Quanto poi, più nello specifico, ai tre soggetti imputati in qualità di **membri del comitato esecutivo** della Società, la Cassazione conferma la correttezza della statuizione assolutoria emessa dai giudici di merito: in assenza di elementi, al di là del mero mantenimento della carica, da cui potesse desumersi un'ingerenza effettiva dei membri di tale *board* nei processi decisori e nelle scelte operative della Società relative alle

---

<sup>35</sup> Sul punto, la Corte richiama quanto statuito dalla sentenza Cozzini che aveva considerato corretto il percorso motivazionale con cui i giudici di merito avevano ritenuto, nel caso di specie, che il periodo della iniziazione andava individuato nei primi due anni di lavoro e di conseguenza aveva ritenuto che andassero esenti da responsabilità i soggetti che non avevano ricoperto una posizione di garanzia per quei due anni, ove non fosse altresì dimostrato un effetto acceleratore indotto dalle esposizioni successive.

condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro, la Corte conclude rilevando l'impossibilità di attribuire ai tre imputati in questione una specifica posizione di garanzia, con conseguente ininfluenza di ogni ulteriore valutazione in ordine alla sussistenza del nesso di causa.

La Corte passa, a questo punto, a esaminare la tenuta motivazionale della sentenza in punto di rilevata **incertezza scientifica in ordine alla tesi dell'accelerazione del processo patogenetico connessa al protrarsi dell'esposizione**.

Dopo aver richiamato gli accertamenti richiesti a partire dalla nota sentenza Cozzini per ritenere sussistente il c.d. effetto acceleratore correlato alle esposizioni successive alle prime, e dunque, il nesso di causalità in caso di patologie asbesto-correlate, la Cassazione rileva come la **Corte d'Appello abbia dato conto «ampiamente ed argomentatamente delle varie teorie scientifiche** sul punto, per giungere alla considerazione che **“...non è affatto condivisa nell'ambito della comunità scientifica l'affermazione secondo la quale l'incidenza delle ulteriori esposizioni sia strettamente correlata all'accorciamento della latenza”**, ossia è ancora oggetto di dibattito se all'aumentare della esposizione corrisponda un possibile accorciamento della latenza e quindi si possa ipotizzare, sul piano giuridico, un'anticipazione dell'evento».

Del resto – rileva la Corte – anche alla luce della analisi giurisprudenziale il c.d. effetto acceleratore «è concetto nato in ambito giudiziario, ma non può assolutamente considerarsi evenienza affermata da un sapere scientifico consolidato».

Non solo. A detta dei giudici di legittimità, il dubbio relativo alla effettiva possibilità di attribuire un rilievo eziologico anche alle esposizioni successive all'innesco della patologia, in termini di accorciamento della relativa latenza, risulta corroborato da un'ulteriore circostanza correttamente valorizzata dalla Corte territoriale: il fatto che i dati disponibili relativi alle singole persone offese non consentissero di affermare una corrispondenza tra morti precoci e maggiore esposizione all'amianto successiva alla inizializzazione.

In conclusione, i giudici di legittimità, «a fronte della circostanza acclarata che [tali imputati] sono stati **amministratori della società di cui si occupa questo processo a tantissimi anni di distanza dall'iniziazione** della malattia dei soggetti deceduti e di un **sapere scientifico (...)** che **non consente di poter affermare che l'esposizione dei lavoratori poi deceduti all'amianto (...)** ancora presente in fabbrica **possa avere accelerato il decorso della malattia** e, quindi, la morte», **rilevano la infondatezza delle doglianze formulate dalle parti civili in sede di ricorso**.

Per ciò che riguarda, infine, l'unico caso di decesso per **adenocarcinoma polmonare**, la Cassazione **avalla**, ancora una volta, **le conclusioni dei giudici di merito** che avevano assolto gli imputati per insussistenza del fatto. A partire dalla constatazione del carattere poli-causale della malattia e della sua correlazione, secondo le attuali conoscenze scientifiche, a esposizioni ad amianto cumulative superiori a una determinata soglia (25 fibre/ml/anni), la Corte territoriale, preso atto dell'impossibilità di quantificare l'esposizione subita dal lavoratore deceduto, da un lato, e della circostanza che non era noto se tale soggetto fosse anche fumatore, dall'altro lato, correttamente non aveva ritenuto raggiunta la prova che l'esposizione alle polveri di amianto avesse avuto effettiva

efficacia causale nell'insorgenza della malattia tumorale che aveva determinato il decesso della persona offesa.

[Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 21.11.2017, n. 4743](#)

*Procedimento per omicidio colposo a carico di un ex capo reparto di Ferrovie dello Stato in relazione ai decessi occorsi ad alcuni lavoratori impiegati in azienda, che avevano contratto patologie asbesto-correlate (mesotelioma pleurico e carcinoma polmonare) connesse, in ipotesi d'accusa, all'esposizione ad amianto subita dagli stessi alle dipendenze dell'azienda.*

La Cassazione conferma la pronuncia di assoluzione emessa dalla Corte d'Appello in sede di giudizio di rinvio per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, senza prendere espressa posizione in relazione alla correttezza delle argomentazioni spese dai giudici di merito in punto di accertamento del nesso di causa. Nell'ambito del primo giudizio di Cassazione, invece, la Suprema Corte aveva espressamente censurato la condanna emessa in appello per vizio di motivazione proprio in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causa. A detta della Corte, infatti, non soltanto i giudici di merito avevano aderito alla tesi dell'esistenza del c.d. effetto acceleratore, veicolata a processo dai consulenti dell'accusa, senza confrontarsi con le posizioni contrastanti parimenti emerse a dibattimento, ma avevano altresì omesso di verificare l'esistenza di specifici elementi fattuali da cui desumere l'effettivo prodursi di un effetto acceleratore dei singoli processi patogenetici; accertamento invece necessario in ragione del carattere probabilistico della legge di copertura scientifica posta alla base di tale teoria.

\*\*\*

La pronuncia in esame ha a oggetto i ricorsi per Cassazione presentati avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, quale giudice del rinvio, a fronte dell'annullamento con rinvio, disposto dalla Suprema Corte, della sentenza di condanna nei confronti dell'imputato, emessa nell'ambito del primo giudizio di appello.

A carico dell'imputato venivano iscritti due distinti procedimenti per omicidio colposo, in relazione ai decessi di alcuni ex lavoratori dell'azienda, che si chiudevano in primo grado con due pronunce di segno opposto emesse dal Tribunale di Bologna: una prima sentenza del 2009, con la quale l'imputato veniva condannato per i reati in contestazione; una seconda sentenza del 2012 con cui l'imputato veniva assolto, in ragione della ritenuta insussistenza del nesso causale tra le condotte contestate e i decessi in concreto occorsi.

In sede di appello i due giudizi venivano riuniti e la Corte territoriale condannava l'imputato per omicidio colposo in relazione a tutti i decessi allo stesso ascritti.

Avverso tale pronuncia, ricorreva per Cassazione l'imputato, lamentando, tra l'altro, vizio di motivazione in punto di **accertamento della causalità**.

La Corte di Cassazione, con **sentenza n. 27163/2016**, accoglieva il ricorso dell'imputato e annullava con rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello,

ritenendo carente l'argomentare dei giudici di merito proprio in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale.

Più in particolare, con tale pronuncia, la Suprema Corte osservava come i giudici di appello avessero totalmente **omesso di spiegare le ragioni per le quali avevano scelto di aderire alle tesi**, veicolate a processo dai consulenti dell'accusa, relative all'esistenza del c.d. **"effetto acceleratore"**, senza prendere posizione e confrontarsi con gli esiti, di segno opposto, della perizia che era stata disposta nell'ambito del processo di primo grado conclusosi con l'assoluzione dell'imputato.

A detta della Cassazione, i giudici di merito, peraltro, **nemmeno avrebbero argomentato «in ordine alla causalità materiale, avendo svolto analisi solo epidemiologiche, che hanno contenuto probabilistico e riguardano la causalità generale e non i singoli eventi attribuiti alle condotte omissive [dell'imputato]».**

Secondo i giudici della Suprema Corte, invece, in **considerazione del breve periodo di tempo in cui l'imputato aveva ricoperto la posizione di garanzia** e posto che «vi sono due dati assolutamente incontrovertibili e cioè che non è possibile risalire al momento in cui è stata inalata la dose iniziale né per ogni singolo caso è possibile stabilire la durata del periodo di latenza» doveva ritenersi **«di non poco conto (...) la tematica ampiamente dibattuta nei processi se le dosi successive alle prime abbiano o meno significativamente condizionato la comparsa ovvero l'esito della malattia, modificando ed aggravando il processo patologico».**

Dopo aver ribadito i principi pacificamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità per il giudice, quando si appropria al sapere scientifico, «di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti» e di svolgere, ai fini della individuazione di una legge scientifica di copertura in tema di nesso causale, «una documentata analisi della letteratura scientifica universale in materia con l'ausilio di esperti qualificati e indipendenti», la Corte rilevava che i **giudici di appello**, una volta **esaminato il tema scientifico inerente all'esistenza o meno dell'effetto acceleratore** avevano affermato, da un lato, che **«l'accelerazione dell'insorgenza della patologia o l'accelerazione del periodo di latenza sia un dato acquisito alla conoscenza scientifica»**; dall'altro lato, avevano ritenuto che pur trattandosi di informazione probabilistica, la stessa fosse idonea a fondare l'imputazione degli eventi letali nei confronti dell'imputato.

A detta della Cassazione, tale **conclusione** avrebbe tuttavia **«trascurato di valutare le opposte conclusioni cui erano pervenuti i periti nominati dal Tribunale di Bologna nel procedimento conclusosi con la pronuncia assolutoria, i quali, dopo aver ampiamente ripercorso lo stato delle conoscenze scientifiche, avevano sposato la contrapposta tesi della dose-indipendenza**, ritenendo come già detto - trascurabili nel decorso della malattia, gli effetti delle esposizioni all'amianto successive a quelle iniziali».

Con la conseguenza – osserva la Cassazione – che **«la Corte territoriale, nel privilegiare la tesi dell'effetto acceleratore, (...) è perciò pervenuta ad un giudizio di imputazione causale degli eventi [all'imputato] non dotato di particolare affidabilità, di speciale credibilità razionale, siccome fondato su una legge non universale ma meramente probabilistica (Sez. 4, 17.9.2010, n. 43786), senza mediazione di specifici elementi fattuali da cui desumere l'effetto acceleratore».**

A fronte dell'annullamento disposto dalla Cassazione, **la Corte d'Appello, in sede di rinvio, assolveva** l'imputato dal reato di omicidio colposo **per insussistenza dell'elemento psicologico** del reato, con riferimento al profilo soggettivo della **colpa**, valorizzando **(i)** il limitato periodo temporale in cui lo stesso aveva rivestito la carica di responsabile dell'impianto; **(ii)** la complessa struttura organizzativa dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e la complessa struttura sanitaria delle Ferrovie dello Stato che si occupava della tutela della salute dei lavoratori; **(iii)** l'epoca, successiva di oltre tre anni rispetto al momento in cui l'imputato aveva cessato la propria carica, nella quale doveva ritenersi acquisita la comune consapevolezza dei rischi connessi all'esposizione alle fibre di amianto da parte dei lavoratori dell'azienda.

Pronuncia confermata dalla Cassazione con la sentenza in esame, in quanto ritenuta fondata su «argomentazioni congrue e logiche» e pertanto sottratta al sindacato di legittimità.

[Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 20.12.2017, n. 18384](#)

*Procedimento a carico di due ex amministratori della Fibronit S.p.A. di Broni per i delitti di disastro innominato colposo aggravato e omicidio colposo plurimo aggravato in relazione agli eventi lesivi per l'ambiente e per la vita e l'integrità fisica di una pluralità di soggetti, cagionati, secondo l'accusa, dall'immissione su larga scala delle polveri dell'amianto utilizzato nel ciclo produttivo dello stabilimento.*

La Cassazione conferma l'assoluzione degli imputati pronunciata dal giudice d'appello per insussistenza di una posizione di garanzia e per l'impossibilità di riconoscere in capo agli imputati la consapevolezza della persistenza sui luoghi di lavoro di un incombente pericolo per la vita delle persone offese, e l'effettiva previsione degli eventi mortali occorsi. La Suprema Corte, pur rigettando le doglianze del Procuratore Generale in punto di accertamento del nesso di causa, trattandosi di tematica affrontata soltanto incidentalmente dalla Corte d'Appello e che non era stata posta a fondamento dell'assoluzione degli imputati, rileva in ogni caso come le motivazioni della sentenza sul punto non risultino sorrette dal necessario rigore logico richiesto ai fini della valutazione della prova scientifica a processo.

\*\*\*

La Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal GUP di Pavia, aveva dichiarato l'estinzione del reato di disastro per prescrizione e aveva assolto gli imputati dai reati di omicidio colposo loro ascritti «perché il fatto non costituisce reato».

Tra i motivi di ricorso presentati dal Procuratore Generale avverso tale pronuncia, v'è anche la doglianza relativa a un presunto difetto di motivazione della sentenza di appello che, in punto di accertamento del nesso di causa, nel riportare gli approdi del mondo scientifico in ordine alla correlazione tra esposizioni successive all'innescò della patologia e periodo di latenza della neoplasia, avrebbe fatto esclusivo richiamo agli studi più recenti in materia di patologie asbesto correlate, screditando la teoria della correlazione dose risposta.

Sul punto, la Cassazione osserva preliminarmente che **compito del giudice** che si trovi a dover valutare la sussistenza del nesso causale tra esposizioni professionali ad amianto e malattie in concreto occorse è quello di «procedere all'inquadramento della vicenda processuale per **stabilire se, in considerazione della intensità e del tempo di esposizione all'amianto, dell'epoca di insorgenza della patologia conclamata, dal ruolo di garanzia assunto dagli imputati** in base alla carica, della durata di questa, delle **conoscenze scientifiche e tecniche del tempo di esposizione**, fino alla definitiva cessazione della lavorazione all'inizio degli anni 90, **la legge scientifica potesse trovare nella fattispecie concreta declinazione**».

Percorso che il **giudice d'appello** avrebbe effettivamente seguito, giungendo a concludere che «**non ricorr[e] un unanime orientamento circa la dimostrata accelerazione dell'induzione al protrarsi dell'esposizione** all'amianto da cui deriverebbe la concorrente responsabilità degli imputati negli omicidi colposi».

A detta dei giudici di merito, in particolare, le considerazioni spese dal GUP a sostegno della pronuncia di condanna – e cioè l'affermata necessità di attribuire rilievo causale a tutte le esposizioni patite dalla persona offesa, in ragione della qualificazione del mesotelioma quale patologia dose-correlata – «non solo non appaiono sufficienti, ma non sono più attuali e quindi idonee a sorreggere la motivazione».

In proposito, anzitutto la Corte d'Appello aveva richiamato **due recenti sentenze del Tribunale di Milano che avevano sostenuto l'assenza di prova in ordine all'esistenza di una legge scientifica idonea ad affermare l'effettiva esistenza dell'effetto acceleratore** connesso al protrarsi dell'esposizione all'amianto; in secondo luogo, aveva sottolineato l'esistenza di **studi scientifici più recenti** rispetto a quelli richiamati dal GUP, che **avrebbero evidenziato il permanere a tutt'oggi di importanti limiti conoscitivi in ordine al funzionamento del meccanismo di cancerogenesi da amianto**.

Sulla scorta di tali elementi, i giudici **avevano quindi escluso che le conoscenze scientifiche disponibili consentissero di affermare con certezza l'esistenza del c.d. effetto acceleratore** connesso al protrarsi dell'esposizione ad amianto.

Una volta ricostruito l'argomentare della sentenza impugnata in punto di accertamento del nesso di causa, la **Corte di Cassazione sottolinea** tuttavia **come il giudice di appello, pur avendo posto in crisi «le giustificazioni scientifiche su cui risulta poggiato il ragionamento del giudice di prime cure** nella parte in cui ha riconosciuto una relazione causale tra le condotte omissive dei due imputati e i decessi delle persone offese, quantomeno sotto il profilo dell'anticipazione dell'evento morte»**non avesse poi fondato l'assoluzione degli imputati sulla insussistenza del fatto tipico, bensì sulla esclusione, in capo ai due imputati, di una posizione di garanzia** che li rendesse destinatari degli obblighi prevenzionali di cui alla imputazione, nonché **di un atteggiamento antidoveroso della volontà** che consentisse di riconoscere in loro la consapevolezza della persistenza sui luoghi di lavoro di un incombente pericolo per la vita delle persone offese, con previsione degli eventi mortali per mesotelioma pleurico.

Per tale ragione, la Corte ritiene dunque inammissibile il motivo di ricorso del Procuratore Generale che si doleva del fatto che il giudice di appello avesse assolto gli

imputati prendendo posizione, in punto di accertamento della causalità, a favore di una tesi scientifica che tuttavia risultava sconfessata da tutti gli elaborati scientifici in atti.

Il giudice di appello, osserva infatti la Corte di Cassazione, **«affronta il tema causale per incidens, con motivazione che non sposa alcuna delle teorie scientifiche contrapposte, prendendo le distanze dal problema causale ma al contempo rappresentando l'esistenza di un dibattito in atto** nella comunità scientifica e la mancanza di posizioni granitiche nella stessa giurisprudenza del supremo collegio, **dubitando che ricorra una legge di copertura scientifica all'effetto acceleratore** dell'esposizione all'amianto, **ma in effetti non esprimendo alcuna conclusione, per le vicende che occupano il processo, in termini di causalità**, di fatto rendendo superfluo ogni ulteriore approfondimento».

Ma allora, conclude la Corte, avendo il giudice «troncato l'iter logico che lo stava conducendo nell'esplorazione dei profili causali, riservando all'esame dell'elemento psicologico la esclusione della colpevolezza in capo agli imputati» **deve ritenersi preclusa «l'analisi delle doglianze delle parti ricorrenti avverso il tessuto argomentativo del giudice di appello».**

In ogni caso, la Cassazione non si esime dall'esprimere un giudizio in ordine all'approccio del giudice di merito al tema della causalità. Sul punto, una volta richiamati i criteri indicati al riguardo dalla sentenza Cozzini, i giudici di legittimità osservano: **«non pare che la indagine sulla ricorrenza del rapporto di causalità nel corso del processo di merito si sia sviluppato con il rigore logico e sulla base degli indici di corroborazione dei dati forniti dalla ricerca scientifica sopra richiamati».**

Quanto, invece, al **profilo della esclusione della posizione di garanzia e dell'antidoverosità del comportamento** ascrivibile agli imputati, la Corte di Cassazione conferma la bontà dell'argomentare della Corte territoriale.

#### [Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 17.1.2018, n. 25125](#)

*Procedimento a carico degli ex manager della Pirelli S.p.A. per i reati di omicidio colposo pluriaggravato e lesioni colpose in danno di alcuni ex lavoratori dell'azienda deceduti per malattie asbesto correlate, in ipotesi accusatoria riconducibili all'esposizione ad amianto subita dagli stessi alle dipendenze dell'azienda.*

La Cassazione conferma l'assoluzione degli imputati pronunciata in appello per carenza di prova in ordine alla sussistenza del nesso di causa, avallando il ragionamento dei giudici di merito che avevano sottolineato la necessità, nell'ambito dell'accertamento della causalità, di tenere distinti i piani dell'aumento del rischio connesso al protrarsi dell'esposizione e quello dell'accelerazione del processo patogenetico nel singolo e avevano negato la sussistenza di un condiviso sapere scientifico in ordine all'esistenza del c.d. effetto acceleratore.

\*\*\*

La Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto gli imputati dalle contestazioni loro ascritte, rilevando l'impossibilità di affermare la

**sussistenza del nesso causale** tra le condotte agli stessi addebitate e i decessi/le patologie in concreto occorsi ai lavoratori. Secondo la Corte territoriale, più in particolare, **il giudice di prime cure avrebbe errato nel far derivare dalla teoria della dose-dipendenza l'assunto della equivalenza delle dosi ai fini dell'inveramento della patologia tumorale**, attribuendo così rilievo causale, quanto meno in termini di accelerazione del processo neoplastico, anche alle esposizioni intervenute in corso di progressione della trasformazione cellulare.

Secondo i giudici di appello, infatti, **alla luce dei dati scientifici valorizzati dal Tribunale, non era possibile formulare un giudizio scientifico di correlazione tra dose di amianto assunta e riduzione della latenza, ma solo una valutazione di aggravamento del rischio** di contrarre la patologia e di aumento della frequenza della stessa in un determinato contesto lavorativo spazio temporale. In altre parole, secondo la Corte d'Appello, **il primo giudice avrebbe confuso il tema del maggiore rischio** di contrarre il mesotelioma in ragione di una più lunga e intensa esposizione al fattore patogeno **con quello della correlazione, una volta innescatosi il processo cancerogeno, tra l'aumento della esposizione e una accelerazione dello sviluppo della malattia** con anticipazione dell'evento morte.

La Corte d'Appello, sul piano della **causalità generale**, aveva invece **escluso** la ricorrenza di una **legge di copertura scientifica che confermasse la equivalenza di tutte le esposizioni** ad amianto ai fini della ingenerazione del mesotelioma e dell'esistenza del così detto effetto acceleratore, osservando altresì che, **in punto di causalità individuale, non era stata raggiunta la prova che ogni singolo decesso avvenuto nello stabilimento fosse ascrivibile agli imputati**, con riferimento all'arco temporale in cui ciascuno di essi aveva rivestito posizioni di garanzia. In conseguenza, **aveva mandato assolti tutti gli imputati con la formula più ampia**<sup>36</sup>.

Ricorrono per Cassazione la Procura Generale e le parti civili.

**La Corte di Cassazione ritiene i ricorsi infondati e conferma la sentenza assolutoria emessa dalla Corte d'Appello.**

In via preliminare, i giudici di legittimità rilevano come non sussista «**una astratta preclusione temporale a riconoscere il contributo di ciascun imputato**, anche secondo i dettami dell'accertamento della causalità nei reati colposi omissivi enucleabili dalla pronuncia Franzese, **nel verificarsi degli eventi letali**, oggetto del presente giudizio» e ciò sebbene gli imputati avessero assunto le rispettive cariche a distanza temporale significativa rispetto all'ingresso dei singoli lavoratori in azienda e a prescindere dalla verifica, sul piano della causalità individuale, della eventuale rilevanza di fattori causali alternativi.

---

<sup>36</sup>In particolare, la Corte aveva preso atto (i) della incertezza scientifica in ordine meccanismi di avvio del processo di cancerogenesi e ai tempi di induzione, e del fatto che (ii) tutti gli imputati avevano assunto la gestione del rischio a distanza non inferiore a 15 anni dalla esposizione all'amianto del primo operaio deceduto, (iii) che il periodo di latenza della patologia dei singoli lavoratori non era risultato coerente e proporzionato alla durata della esposizione, (iv) che i periodi di esposizione causalmente più significativi dovevano ritenersi quelli iniziali e (v) che, in relazione a singoli dipendenti deceduti per patologia asbesto correlata, risultavano sussistere certe, o probabili, esposizioni all'amianto (anche extra lavorative) anteriori e coeve alla prestazione lavorativa resa presso lo stabilimento Pirelli

Ciò in quanto, precisa la Corte, «a fronte di imprecisato periodo di latenza convenzionale o reale della malattia, ciascuno dei prevenuti ha assunto posizioni verticistiche dell'ente, per periodi significativi (...) a cavallo della vita lavorativa dei dipendenti colpiti dalla patologia».

Fatta tale premessa, la Corte precisa tuttavia come, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di ciascun imputato, si renda in ogni caso **necessario verificare la compatibilità** del processo patogenetico del mesotelioma pleurico, con particolare riguardo alla **fase della iniziazione e della induzione, con il momento di assunzione, da parte di ognuno, della rispettiva posizione di garanzia.**

Alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili in materia – osserva infatti la Corte – il processo neoplastico per le malattie asbesto-correlate si snoda attraverso diverse fasi e l'unica nell'ambito della quale le **esposizioni ad amianto assumono valenza eziologica è quella della c.d. "iniziazione"**<sup>37</sup>; periodo che – precisa ancora la Corte – «secondo il sapere scientifico, **non può essere quantificato in maniera predefinita**, ma dipende da specifiche contingenze, relative tanto alle caratteristiche della lavorazione e al tipo di impiego del materiale nocivo, nonché all'entità della esposizione quotidiana, quanto a fattori di carattere personale relative alle condizioni soggettive di ciascun lavoratore».

Ma allora, prosegue nel proprio ragionamento la Cassazione, «**qualora il periodo di induzione della patologia** fino all'irreversibile innesco del meccanismo patologico, non più suscettibile di regresso, **possa effettivamente ricondursi ad uno specifico arco temporale (sub periodo) del più ampio arco temporale in cui il lavoratore sia stato esposto alle polveri nocive, il contributo causalmente efficiente potrà essere riconosciuto soltanto a coloro chiamati ad operare in funzione prevenzionistica all'interno del "sotto periodo" anzidetto**».

Una verifica dell'effettiva efficienza causale **che tuttavia**, secondo i giudici di legittimità, **non può essere compiuta, in quanto «ostacolata dalla assenza di conoscenze nel mondo scientifico delle ragioni, dei tempi e dei modi del completamento del processo di induzione, con particolare riferimento al raggiungimento del punto di non ritorno, dal quale inizia la latenza clinica, rispetto al quale nessun regresso del processo è possibile**».

La Corte passa, a questo punto, alla enunciazione delle teorie antagoniste portate a processo dagli esperti quale esplicazione delle modalità di innesco della patologia (trigger dose vs dose-dipendenza) e della tesi dell'effetto acceleratore.

In proposito, richiamati i principi espressi a partire dalla nota sentenza Cozzini in ordine all'approccio del giudice al sapere scientifico veicolato a processo dagli esperti, la Corte ribadisce anzitutto i limiti del sindacato rimesso alla propria attenzione: il giudice di legittimità non è chiamato a valutare «la maggiore o minore attendibilità degli apporti

---

<sup>37</sup>Definita in particolare come la fase patogenetica in cui «si attiva irreversibilmente quel meccanismo che, attraverso costanti infiammazioni determinate dalla inalazioni delle polveri di amianto, porterà alla trasformazione in chiave tumorale delle cellule mesoteliali, nonché all'attivazione di successivi stadi di riproduzione delle cellule patogene e di proliferazione fino al raggiungimento di uno stadio finale che segna il punto di non ritorno, ove anche la interruzione della esposizione al fattore patogeno diventa del tutto indifferente ai fini della progressione della patologia fino al momento della evidenza clinica».

scientifici esaminati dal giudice di merito» ma solo la «logicità dell'argomentare del giudice rispetto alla propria adesione all'una piuttosto che all'altra teoria».

Fatta tale premessa, i giudici di Cassazione sottolineano in prima battuta come, già nella sentenza Cozzini, la Corte Suprema avesse chiarito che **«la questione della quantità delle fibre necessarie a determinare l'iniziazione del processo patogenetico fosse distinta da quella della cronologia dello sviluppo della malattia: quale sia la soluzione data al problema dell'innesco, della iniziazione del processo patogenico, resta separato ed aperto il quesito in ordine alla ipotesi che enuncia l'abbreviazione della latenza per effetto della prosecuzione della esposizione dopo la iniziazione»**.

Insomma, a detta dei giudici di legittimità, i due piani – quello dell'aumento del rischio e quello dell'accelerazione del processo patologico correlati al protrarsi dell'esposizione ad amianto – vanno tenuti distinti e non devono essere indebitamente sovrapposti.

Un tema correttamente affrontato dalla Corte d'Appello che – osserva la Cassazione – **«non pone in discussione la teoria dose risposta o dose dipendenza, che afferma la dipendenza della insorgenza del processo patogeno dalla quantità (intensità, durata e peso qualitativo) della esposizione, ma esclude che nella comunità scientifica si sia formato un sufficiente consenso a riguardo dell'effetto acceleratore delle esposizioni successive a quelle che hanno determinato l'insorgenza del processo patogenetico**. Contestazione che investe sia l'esistenza stessa di (una legge scientifica sufficientemente condivisa che affermi) un effetto acceleratore, sia la scansione temporale che gli è propria».

Il **Procuratore Generale**, nel criticare le conclusioni raggiunte dai giudici di merito, aveva invece affermato che **la teoria della dose risposta assorbisse anche la questione dell'abbreviazione della latenza convenzionale**: a detta dello stesso, infatti, le due questioni dovevano ritenersi intimamente connesse, atteso che l'osservazione epidemiologica che consente di rilevare una maggiore incidenza di decessi per patologie asbesto correlate in una determinata corte di lavoratori si accompagna necessariamente a una accelerazione, statisticamente rilevante, delle patologie e degli eventi morte occorsi ai lavoratori di tale corte, quantomeno in relazione al campione di individui esaminati.

Una tesi – osserva la Corte di legittimità – sostenuta dall'accusa in ragione delle difficoltà connesse all'accertamento della causalità generale nei casi, come quello di specie, di successione di più soggetti nella titolarità della posizione di garanzia durante l'arco temporale in cui la persona offesa risulta essere stata esposta ad amianto (*sub-periodi*): **«solo in ipotesi di accoglimento di tale inferenza, fondata sulla teoria della dose equivalenza»** precisano infatti i giudici **«sarebbe possibile riconoscere il rapporto di causalità tra la condotta dovuta ma non osservata da ciascun garante, in relazione ad ogni sub periodo di esposizione»** in quanto **«la riduzione della latenza costituirebbe (...) evidenza dell'efficienza causale del contributo di ciascun soggetto titolare di posizione di garanzia, in quanto renderebbe palese, in termini temporali, l'accelerazione all'evento infausto per esposizioni protrattesi nel tempo, in relazione a ogni segmento di vita lavorativa della persona offesa»**.

Ebbene, la Cassazione ritiene infondata la doglianza con la quale il Procuratore Generale ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello avesse escluso rilievo di legge universale o probabilistica alla teoria dell'effetto acceleratore senza aver osservato i criteri metodologici imposti dalla Suprema Corte.

Secondo i giudici di legittimità, al contrario, la Corte territoriale sarebbe giunta a tale conclusione facendo corretta applicazione dei principi enunciati a partire dalla sentenza Cozzini: **«con una motivazione fondata sui medesimi studi, relazioni scientifiche, apporti tecnici e apporti dichiarativi acquisiti al processo e valutati dal primo giudice, il giudice distrettuale ha chiarito, circoscrivendone il portato, il sapere scientifico secondo cui debba riconoscersi la equivalenza di tutte le esposizioni all'amianto ai fini della genesi del mesotelioma, anche di quelle di molto successive alla iniziazione, tanto da riconoscersi rilievo di legge di copertura universale alla teoria del così detto effetto acceleratore, escludendo che intorno ad una tale acquisizione si fosse realizzato un solido, condiviso, consapevole e permanente consenso della comunità scientifica, né che una siffatta espressione di saper scientifico fosse accompagnata da studi sperimentali o epidemiologici, relazioni, documenti, follow up e conferenze che ne avessero riconosciuto il rango di legge di copertura scientifica di pronta fruibilità processuale»**.

Non solo. A detta della Cassazione, il giudice dell'appello non si sarebbe limitato a circoscrivere il proprio esame alla causalità generale, ma avrebbe altresì indagato la sussistenza nel caso di specie della **causalità individuale «consapevole che pure a volere riconoscere il carattere probabilistico statistico della legge epidemiologica che sposa l'effetto acceleratore, la stessa non può riferirsi invariabilmente ai singoli soggetti che compongono la corte di lavoratori sottoposta allo studio epidemiologico, in quanto per ciascuna delle persone offese dal mesotelioma pleurico potrebbe non essersi realizzato alcun effetto acceleratore** ovvero lo stesso potrebbe avere operato limitatamente ad un segmento temporale della lavorazione non coperto dalla posizione di garanzia di uno o più imputati».

In proposito, secondo la Suprema Corte correttamente i giudici di appello avevano fatto richiamo a due dati completamente ignorati dal primo giudice: **(i) molti lavoratori persone offese avevano avuto alternative occasioni di contatto con l'amianto in epoca precedente o coeva all'esposizione patita in Pirelli, con tutte le conseguenti implicazioni in termini di durata complessiva della latenza e di possibile identificazione di fattori causali alternativi; (ii) il fatto che l'asserita incidenza dell'esposizione sull'accelerazione dell'evento clinico risultava contraddetta dai dati dell'evidenza empirica relativi alle singole persone offese, che avevano consentito di accertare non soltanto latenze di pari durata per soggetti sottoposti a diversi livelli di esposizione, ma addirittura casi di lavoratori più lungamente esposti che avevano contratto patologie che presentavano latenze maggiori rispetto a quelle riscontrate in soggetti che avevano patito esposizioni di minore durata.**

Altrettanto condivisibilmente, del resto, la Corte d'Appello aveva valorizzato il fatto che gli imputati avevano tutti assunto una posizione di garanzia in un *range* compreso tra i 20 e i 32 anni successivi alla prima esposizione patita dal singolo lavoratore, quando peraltro le tecnologie di prevenzione risultavano migliorate rispetto al passato: un dato che rendeva **«altamente probabile l'inferenza opposta a quella enunciata dalla teoria scientifica accolta dal giudice di prime cure»** e cioè che alla data di assunzione della prima posizione di garanzia il processo di cancerogenesi fosse ormai irreversibilmente iniziato

e che le successive esposizioni non avessero avuto alcuna influenza in ordine alle concrete aspettative di vita delle persone offese.

[Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 19.6.2018, n. 48541](#)

*Processo a carico dei dirigenti di una Società per il delitto di omicidio colposo in relazione al decesso per mesotelioma pleurico di un soggetto che, nell'ambito dello svolgimento della propria attività di addetto informatico, aveva frequentato i locali dell'azienda, risultati coibentati in amianto.*

La Cassazione conferma l'assoluzione degli imputati pronunciata dal giudice di appello che aveva rilevato l'impossibilità di ritenere provato il nesso condizionalistico tra le condotte in contestazione e l'evento letale in concreto occorso, in ragione dell'accertata esistenza di una possibile fonte alternativa di esposizione ad amianto (di carattere ambientale ed extra lavorativa) del soggetto poi deceduto.

\*\*\*

La sentenza di condanna di primo grado veniva riformata dalla **Corte di Appello che assolveva per insussistenza del fatto** l'unico **imputato** non deceduto nelle more del procedimento.

**Nella pronuncia impugnata, i giudici territoriali** rilevavano, anzitutto, che **non era stata raggiunta la prova certa dell'esposizione del lavoratore ad asbesto** all'interno degli edifici della società dal momento che, secondo quanto emerso a dibattimento, l'amianto si disperdeva nell'ambiente di lavoro esclusivamente quando si procedeva alla rimozione dei pannelli dai controsoffitti e che tale attività veniva svolta da una squadra specializzata, soltanto nella giornata di sabato, quando la persona offesa non frequentava i locali della Società. In secondo luogo, i giudici di appello valorizzavano la **sussistenza di un ragionevole dubbio in ordine a una possibile fonte alternativa di esposizione extra lavorativa** del soggetto, da sola sufficiente a determinarne la morte, rappresentata dalla circostanza che il tecnico in questione **aveva vissuto per anni nelle immediate vicinanze dello stabilimento Capamianto**, industria manifatturiera dell'asbesto.

La **Cassazione, nel rigettare** il ricorso presentato dal Procuratore Generale, **avalla la valutazione svolta dal giudice di merito in ordine alla esistenza di ipotesi causali alternative a quella in contestazione, ritenendole dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità.**

A detta dei giudici di legittimità, infatti, **«la serie causale alternativa proposta dalla difesa non è estranea né all'ordine naturale delle cose né alla normale razionalità umana** ed anzi ha trovato concreti riscontri fattuali indiziari» (la Corte richiama, in proposito, i processi celebrati a carico dei responsabili della Capamianto connessi all'accertata dispersione all'esterno dello stabilimento delle fibre di amianto risultanti dai processi produttivi, nonché le opere di bonifica che avevano interessato tale stabilimento, che presupponevano l'accertato inquinamento ambientale della zona).

[Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 12.7.2018, n. 45207](#)

*Procedimento a carico di un ex dirigente di azienda (Azienda Energetica Municipale) per omicidio colposo in relazione al decesso per asbestosi polmonare e mesotelioma epitelioide maligno di un dipendente della centrale termoelettrica della Società, in ipotesi accusatoria correlati all'esposizione ad amianto subita dallo stesso alle dipendenze dell'imputato.*

La Cassazione conferma la sentenza assolutoria emessa in appello per mancanza di prova in ordine alla sussistenza del nesso causale. La Corte, prendendo le distanze da quanto sostenuto dal Procuratore Generale in sede di ricorso, ritiene che l'esistenza del c.d. effetto acceleratore non costituisca un *"fatto notorio"* affermato da un sapere scientifico consolidato.

\*\*\*

La condanna emessa in primo grado a carico dell'imputato veniva riformata dal giudice d'appello che pronunciava sentenza assolutoria per insussistenza del fatto.

Più in particolare, **la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente un ragionevole dubbio in ordine alla effettiva rilevanza causale dell'esposizione patita dal lavoratore alle dipendenze della Società, non potendosi escludere la rilevanza esclusiva in tal senso di altra esposizione subita da tale soggetto che, secondo quanto emerso a dibattimento, prima dell'assunzione alle dipendenze dell'azienda, aveva prestato attività lavorativa presso diversi cantieri navali.**

Il Procuratore Generale di Torino ricorre per Cassazione lamentando, tra l'altro, difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che l'attività lavorativa prestata dalla persona offesa presso i cantieri navali in questione costituiva causa di per sé sufficiente a determinare l'evento morte occorso. Sul punto, richiamato il principio di equivalenza delle cause ex art. 41 c.p., il rappresentante dell'accusa qualificava come **"notorio"** il fatto che «aumentando le assunzioni di dosi cancerogene aumenta l'incidenza dei tumori e si abbrevia il periodo di latenza con accelerazione nella produzione dell'evento letale sicché il nesso causale sussiste ogni qual volta tale esposizione abbia avuto una durata apprezzabile».

**La Cassazione ritiene il motivo di ricorso infondato.**

Anzitutto, diversamente da quanto sostenuto dal PG, la Cassazione osserva che **«la esistenza dell'effetto acceleratore non può certo definirsi (...) un "fatto notorio"»** rilevando sul punto come, del tutto conformemente, «in plurime e recenti pronunzie di legittimità si è affermato che dalla concreta analisi giurisprudenziale si evince (...) che il c.d. "effetto acceleratore" è concetto nato in ambito giudiziario, ma **non può assolutamente considerarsi evenienza affermata da un sapere scientifico consolidato**».

Tanto premesso, il Collegio richiama il percorso motivo della sentenza impugnata osservando come la Corte d'Appello, da un lato, avesse affrontato il tema del rapporto tra possibili cause della patologia ed effetto letale prendendo posizione, per quanto assai stringatamente, nel senso **«della irrilevanza delle esposizioni successive a quella che ha già**

**innescato la patologia neoplastica**, a prescindere da ulteriori esposizioni», ossia aderendo alla teoria scientifica antitetica a quella richiamata dal P.G. in forza della quale esisterebbe un “effetto acceleratore” del processo carcinogenetico per effetto della protrazione dell’esposizione all’amianto; dall’altro lato, i giudici di merito, nell’escludere l’effettivo verificarsi, nel caso di specie, di un’accelerazione del processo patogenetico avevano valorizzato l’età assai avanzata della vittima che, al momento della manifestazione della patologia, aveva 90 anni.

**Ebbene, a detta della Cassazione, si tratta di argomentazioni** «in sé e nelle implicazioni reciproche, tali da giustificare sufficientemente il “ragionevole dubbio”» evocato dai giudici di appello.

[Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 8.10.2019, n. 43665](#)

*Procedimento a carico di alcuni ex amministratori e dirigenti del gruppo societario Olivetti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate, in relazione ai decessi e alle patologie asbesto-correlate contratte da undici lavoratori dipendenti della capogruppo e delle sue controllate, cagionati, in ipotesi d'accusa, dall'esposizione alle fibre di amianto subita dagli stessi negli anni di impiego presso gli stabilimenti di Ivrea della Società.*

La Cassazione conferma la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d’appello di Torino nei confronti di tutti gli imputati per insussistenza del fatto, riconoscendo la correttezza dell’argomentare dei giudici di merito in punto di accertamento del nesso di causa. La Corte di merito, secondo i giudici di legittimità, da un lato avrebbe escluso, sulla base dei contributi scientifici portati a processo da tutti gli esperti, la sussistenza di una legge scientifica di copertura a carattere universale in ordine alla rilevanza eziologica di tutte le esposizioni ad amianto rispetto all’innescò e all’evoluzione delle neoplasie asbesto-correlate; dall’altro lato, avrebbe correttamente affermato, non solo in linea generale, ma anche in relazione ai singoli casi di decesso occorsi, l’impossibilità di stabilire, in presenza di esposizioni all’amianto anteriori e alternative a quelle in contestazione, se il periodo di induzione per ciascuna persona offesa si fosse concluso prima dell’assunzione della posizione di garanzia da parte dei singoli imputati. La Cassazione conferma la pronuncia assolutoria anche con riguardo all’unico caso di decesso per tumore polmonare rilevando in proposito come, del tutto correttamente, i giudici di merito avessero riconosciuto la carenza di prova in punto di nesso causale in ragione (i) dell’insussistenza di certezze scientifiche circa l’esistenza del c.d. effetto acceleratore connesso al protrarsi dell’esposizione per i casi di tumore polmonare; (ii) dell’accertata esposizione ad amianto del lavoratore per un lungo periodo, in epoca anteriore all’assunzione della carica da parte dell’imputato; (iii) del fatto che il lavoratore fosse risultato un forte tabagista.

\*\*\*

Il giudice di primo grado, all’esito del dibattimento, aveva riconosciuto la sicura rilevanza causale di tutte le esposizioni asseritamente subite dai lavoratori in Olivetti e oggetto di contestazione, con la sola esclusione di quelle verificatesi nei 15 anni immediatamente precedenti la diagnosi di mesotelioma (in quanto incompatibili con la durata della latenza minima), e aveva pronunciato sentenza di condanna a carico degli imputati, ritenendo esistente una legge di copertura universale, dotata cioè di

certezza/alta credibilità razionale, anche in relazione all'esistenza del c.d. effetto acceleratore connesso al protrarsi dell'esposizione, richiamando sul punto gli esiti della Terza Conferenza di Consenso.

La Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea in primo grado, assolveva invece tutti gli imputati con formula piena, «perché il fatto non sussiste», rilevando l'impossibilità di attribuire efficacia causale certa, rispetto agli eventi lesivi in concreto occorsi, alle singole esposizioni subite dalle persone offese nei periodi in cui ciascun imputato risultava aver ricoperto la posizione di garanzia.

L'incertezza in seno alla comunità scientifica in ordine al rilievo da attribuire al protrarsi dell'esposizione ad amianto rispetto al concreto sviluppo delle neoplasie in contestazione, oltre a porre in discussione il riconoscimento della sussistenza della causalità generale in relazione a ciascuna dose inalata, costituiva, per i giudici di merito, elemento idoneo a incidere anche sul profilo dell'accertamento della causalità individuale.

Causalità individuale che non poteva ritenersi accertata, anzitutto, perché il modello statistico-epidemiologico – quello che consentiva di verificare l'anticipazione del tempo con cui una popolazione di soggetti maggiormente esposti raggiunge un determinato tasso di incidenza di malattia rispetto a una popolazione meno esposta – non poteva ritenersi idoneo a spiegare ogni singolo caso di malattia; in secondo luogo, in quanto l'assoluta incertezza in ordine alle tempistiche con cui si susseguono gli eventi mutageni nei singoli e alla durata delle diverse fasi del processo neoplastico non consentiva di individuare, in presenza di più garanti succedutisi nella posizione di garanzia nell'arco temporale in cui ciascun lavoratore era risultato esposto ad amianto, chi dovesse rispondere dei singoli decessi occorsi.

Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale.

Prima di addentrarsi nell'esame dell'unico motivo di ricorso oggetto di vaglio – quello relativo alla ritenuta insussistenza del nesso di causalità da parte dei giudici di secondo grado – la Suprema Corte svolge alcune preliminari considerazioni, sulla scorta delle quali afferma che il ricorso del rappresentante dell'accusa si pone ai limiti della manifesta infondatezza.

In particolare, con riguardo alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite formulata dal Procuratore Generale nell'ambito del proprio ricorso, la Corte, nel ribadire i noti limiti del sindacato di legittimità in materia di prova scientifica, rileva come la sollecitazione formulata dal rappresentante dell'accusa **«non potrebbe giammai trovare accoglimento, atteso che essa, oltre a non essere stata prospettata in relazione a una specifica questione di diritto, confligge con il perimetro della valutazione demandata alla Corte di legittimità in ordine alla prova scientifica, strettamente riferito al materiale probatorio raccolto nell'ambito del procedimento oggetto del giudizio»**.

La Corte afferma, invece, che oggetto del proprio scrutinio sarà esclusivamente la correttezza metodologica dell'approccio adottato dal giudice di merito al sapere scientifico; valutazione che, nell'ambito del giudizio di accertamento del nesso di causa, riguarda necessariamente «il profilo dell'osservanza dei criteri e delle modalità di individuazione e di selezione della legge scientifica di copertura».

A tale riguardo, la Cassazione precisa altresì che, posto che in materia di esposizione ad amianto «**la ricerca della legge scientifica di copertura riguarda non la nocività dell'esposizione all'amianto (dato, questo, pacifico e incontrovertibile), ma la rilevanza causale del succedersi di ciascuna delle singole esposizioni (c.d. effetto acceleratore)**» e considerato che non è consentito invocare la giurisprudenza della Corte di Cassazione «per attestare l'esistenza di un ampio consenso nella comunità scientifica in ordine alla legge scientifica di copertura relativa al collegamento tra la condotta e l'evento», il proprio sindacato sarà volto, in particolare, a verificare se «**il giudice di merito abbia proceduto all'accertamento della sussistenza di una legge scientifica e della sua natura di legge universale o statistica; e, in quest'ultimo caso, all'accertamento fattuale deponente per la sussistenza o meno di un effetto acceleratore nel caso concreto e, nella fase antecedente l'iniziazione, alla dimostrabilità del nesso causale fra l'esposizione e l'insorgere del processo patologico**».

Venendo all'esame dei motivi di doglianza, con riguardo alla critica metodologica rivolta dal ricorrente alla sentenza impugnata che, a dire dello stesso, si sarebbe arresa di fronte all'esistenza di elementi di dubbio circa la validità della legge scientifica di copertura riconosciuta nella sentenza di primo grado, la Cassazione ricorda anzitutto che, secondo i principi enunciati da pacifica giurisprudenza di legittimità, «**nessuna censura può attingere la valutazione del giudice quando egli non si limiti a prendere atto dell'insanabile contrasto fra tesi meritevoli tutte di pari dignità scientifica, senza esaminarle nel merito, ma ne affronti criticamente i contenuti onde fondare la propria decisione, argomentandola in termini di logicità e di coerenza e pertinenza rispetto alla tesi prescelta**».

Ebbene, a detta dei giudici di legittimità, in punto di accertamento del nesso di causa, **la Corte di merito avrebbe pienamente rispettato i principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte**.

Una volta **esclusa**, sulla base dei contributi scientifici portati a processo tanto dai consulenti delle difese, quanto da quelli dell'accusa, **la sussistenza di una legge scientifica di copertura a carattere universale in ordine alla rilevanza eziologica di tutte le esposizioni** subite dal soggetto che abbia poi contratto mesotelioma, a detta dei giudici di legittimità correttamente la Corte piemontese avrebbe fatto richiamo ai principi enunciati nella nota sentenza Cozzini che impongono di accertare, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, da un lato, «**se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali**»; dall'altro lato, se esiste «**un nesso condizionalistico tra le condotte anteriori all'iniziazione e l'innescio del processo carcinogenetico**».

Nell'indagine delle singole responsabilità (frazionate in sub periodi) – precisa peraltro la Cassazione – «**è insufficiente il dato (...) della correlazione tra l'aumento dell'esposizione a dosi di amianto (...) e l'incidenza delle patologie asbesto-correlate**» essendo invece necessario stabilire se l'esposizione subita nell'ambito dei singoli segmenti temporali attribuibili a ciascun imputato sia avvenuta nella fase dell'induzione o a *failure time* già avvenuto. È necessario, in altri termini, **stabilire oltre ogni ragionevole dubbio se «la condotta contestata ai singoli imputati, in quanto titolari di posizioni di garanzia, abbia avuto rilevanza causale nella genesi delle patologie tumorali ai danni delle persone offese**».

Accertamento compiutamente svolto dalla **Corte territoriale** che, a detta dei giudici di legittimità, avrebbe **escluso, non solo in linea generale, ma anche in relazione ai singoli casi di decesso** occorsi ai lavoratori Olivetti, **la possibilità di stabilire, in presenza di esposizioni all'amianto anteriori e alternative a quelle in contestazione, se il periodo di induzione si fosse concluso prima dell'assunzione della posizione di garanzia da parte dei singoli imputati.**

In definitiva, secondo i giudici di legittimità, la Corte di merito avrebbe eseguito «una puntuale **verifica delle singole vicende** oggetto del processo e della **riferibilità soggettiva delle esposizioni potenzialmente nocive ai singoli imputati, nella loro posizione di garanti.** Ciò **in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale** – in relazione al quale non può affermarsi tale responsabilità se non “al di là di ogni ragionevole dubbio” e con esclusione di qualsiasi forma di responsabilità oggettiva».

Secondo la Cassazione non coglie dunque nel segno la doglianza del Procuratore Generale che aveva definito l'approccio metodologico adottato dai giudici di merito quale espressione della imposizione di una “*probatio diabolica*”, trattandosi invece – osservano i giudici di legittimità – di «un punto fermo nella giurisprudenza di questa Corte in tema di prova scientifica, in piena coerenza con i generali principi in tema di accertamento del nesso causale».

Peraltro, a prescindere dalla legge scientifica di copertura prescelta, a detta della Cassazione nemmeno potrebbe convenirsi con le considerazioni spese dal Procuratore Generale laddove aveva rilevato un appiattimento dei giudici di appello sulle conclusioni dei consulenti della difesa e aveva tacciato la sentenza impugnata di essersi risolta in un mero *non liquet*. Sul punto, i giudici osservano infatti come «**non può addebitarsi alla Corte di merito di non essersi confrontata adeguatamente con quella di primo grado oggetto di riforma e di non avere così offerto una motivazione rafforzata del proprio difforme convincimento,** avendo la stessa dato puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (...) ed avendo a tal fine **compiutamente esaminato tanto il materiale probatorio raccolto, quanto le divergenti valutazioni del primo giudice, illustrando conseguentemente, ed in modo dettagliato, i motivi della propria decisione assolutoria**».

Infine, anche con riguardo all'unico caso di tumore polmonare in contestazione, la Cassazione avalla l'argomentare dei giudici di merito che, nell'escludere la penale responsabilità dell'imputato cui era addebitato il decesso del lavoratore per carenza di prova in punto di nesso causale, avevano valorizzato: (i) **l'insussistenza di univoche certezze scientifiche circa l'esistenza del c.d. effetto acceleratore connesso al protrarsi dell'esposizione ad amianto nelle patologie tumorali del tipo di quella che aveva colpito il lavoratore;** (ii) **l'accertata esposizione ad asbesto del lavoratore, protrattasi per un lungo periodo, in epoca precedente a quella di assunzione della carica da parte dell'imputato;** (iii) il fatto che il **lavoratore fosse risultato un forte tabagista.**

---

**B. Sentenze che dispongono l'annullamento con rinvio delle pronunce di condanna emesse in sede di giudizio di merito.**

[Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 12.10.2017, n. 1870](#)

*Processo a carico di due ex dirigenti di una società cooperativa per il reato di omicidio colposo in relazione al decesso di un lavoratore che aveva contratto mesotelioma pleurico in conseguenza, secondo l'ipotesi d'accusa, dell'esposizione ad amianto subita alle dipendenze dell'azienda.*

La Cassazione annulla con rinvio la sentenza di condanna emessa in appello, rilevando la contraddittorietà dell'argomentare dei giudici di merito in punto di ritenuta sussistenza del nesso di causa.

\*\*\*

La Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Arezzo che aveva assolto gli imputati per insussistenza del fatto, rilevando l'impossibilità di identificare, in presenza di diversi periodi di esposizione ad amianto patiti dal lavoratore (anche alle dipendenze di altra società), la sicura rilevanza eziologica dell'esposizione asseritamente subita alle dipendenze della cooperativa, riconosceva la penale responsabilità degli imputati in relazione al reato in contestazione.

Più in particolare, i giudici di appello rilevavano come periti e consulenti intervenuti a processo fossero concordi nel ritenere che ciascuno dei periodi di esposizione patiti dal lavoratore potesse essere causa dell'insorgenza del mesotelioma, in quanto «*anche una modesta esposizione è idonea a cagionare la neoplasia*», e che pertanto, pur non potendo escludersi che la patologia fosse insorta in modo irreversibile a causa delle esposizioni presso il precedente datore di lavoro, **l'ulteriore e prolungata esposizione all'amianto subita dal lavoratore alle dipendenze dell'imputato dovesse ritenersi idonea ad accrescere le possibilità per il lavoratore di ammalarsi di mesotelioma.**

Quanto poi al tema della **possibile influenza** espletata dalle esposizioni successive all'innescò della patologia **sulla riduzione del tempo di latenza** del mesotelioma e dunque del tempo di sopravvivenza, la Corte aggiungeva, sulla scorta di quanto riferito dal perito nominato d'ufficio, che «*anche dopo la fine del processo di induzione le dosi successive possono spiegare effetti sulla manifestazione dei sintomi della malattia e sulla durata della vita*».

La Cassazione, in accoglimento del ricorso degli imputati, annulla con rinvio la sentenza impugnata ritenendo contraddittorio l'argomentare del giudice di merito in punto di ritenuta sussistenza del nesso di causa.

Anzitutto, i giudici di legittimità rilevano la sussistenza di un'evidente contraddizione tra due affermazioni contenute nella sentenza di merito (e attribuite al perito): «**dopo aver ripetutamente affermato l'irrelevanza causale delle dosi inalate dopo la formazione della cellula capostipite** (termine del periodo di induzione ...), **il giudice di secondo grado scandisce: "affermare l'irrelevanza nel causare la malattia (cioè a contribuire a renderla irreversibile) delle esposizioni successive al termine della fase di induzione non equivale ad affermare l'assenza di ogni effetto... anche dopo la fine del**

processo di induzione le dosi successive possono **spiegare effetti sulla manifestazione dei sintomi della malattia e sulla durata della vita**».

Non solo. La Corte di merito avrebbe altresì fatto ricorso ai calcoli effettuati dal perito tramite il **ricorso alla formula di Berry**, e finalizzati a stimare gli anni di anticipazione dell'insorgenza del mesotelioma nei casi di esposizioni correlate a un raddoppio del rischio relativo di contrarre la patologia, **senza tuttavia chiarire in alcun modo perché tale modello matematico**, pensato per il tumore polmonare, **dovesse valere anche per il mesotelioma maligno e senza avvedersi** che gli stessi calcoli si ponevano in contraddizione con l'affermata **incidenza causale anche delle esposizioni successive al completamento del periodo di induzione**.

I giudici di legittimità concludono dunque rilevando che l'attribuzione agli imputati della penale responsabilità per il decesso occorso avrebbe presupposto o **«l'avvenuto accertamento dell'efficienza causale anche delle esposizioni successive al termine del periodo di induzione**, anche solo nell'abbreviazione del tempo alla morte»: accertamento fondato, tuttavia, dai giudici di merito **«su una motivazione manifestamente illogica**».

In alternativa, il giudizio di responsabilità a carico degli imputati avrebbe presupposto **«l'avvenuto accertamento dell'essersi sviluppato il periodo di induzione, anche solo in parte, mentre [il lavoratore] era alle dipendenze [dell'imputato]**». Anche riguardo a tale profilo – rilevano tuttavia i giudici di legittimità – **«la stessa Corte di Appello ha rammentato che tale periodo allo stato viene definito temporalmente solo nella sua durata minima (dieci anni), perché non se ne conosce e non è empiricamente osservabile la sua durata nel caso specifico**».

Alla luce di quanto chiarito, la **Cassazione annulla dunque con rinvio la sentenza di condanna impugnata**.

#### [Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 11.7.2018, n. 37802](#)

*Procedimento a carico del direttore generale e del procuratore speciale della società Adani S.p.A. per il reato di omicidio colposo, in relazione al decesso di un lavoratore che aveva contratto mesotelioma pleurico, in ipotesi di accusa in conseguenza dell'esposizione ad amianto subita dallo stesso alle dipendenze della Società.*

La Cassazione annulla con rinvio la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di appello in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Ritiene invece corretta la ricostruzione operata dai giudici di merito in punto di accertamento del nesso di causa, in ragione dell'insussistenza, nel caso di specie, di decorsi causali alternativi e del fatto che il periodo di assunzione della posizione di garanzia da parte degli imputati, se considerato nel suo complesso, risultava sovrapponibile a quello in cui il lavoratore era risultato esposto ad amianto.

\*\*\*

La sentenza di **condanna** pronunciata in primo grado e confermata in appello viene **annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione che, pur riconoscendo la sussistenza, nel**

**caso di specie, del nesso di causalità** tra le condotte omissive addebitate agli imputati e la patologia tumorale contratta dal lavoratore e causa del decesso, **ritiene fondati i ricorsi degli imputati in punto di insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.**

La Suprema Corte osserva subito come **le considerazioni spese dai giudici di merito a fondamento della ritenuta sussistenza del nesso di causa debbano ritenersi «adeguatamente argomentate, logicamente conducenti e tali da sottrarsi a censure in questo giudizio di legittimità».**

Anzitutto, a detta dei giudici di legittimità, la Corte distrettuale avrebbe operato «una **scelta circostanziata e argomentata per la tesi della dose-dipendenza** della patologia», in base alla quale «tutte le successive esposizioni all'amianto nella fase di induzione del mesotelioma - nella fase di iniziazione e in quella successiva di promozione della malattia - assumono rilievo concausale nel prodursi della patologia».

In secondo luogo, i giudici di appello avrebbero altresì «**fornito un'ampia ricostruzione non solo del dato fattuale dell'esposizione del [lavoratore] all'amianto durante il periodo considerato ma anche del fatto che gli apporti scientifici e gli esami eseguiti (...) hanno consentito di accertare che la persona offesa morì per mesotelioma pleurico indotto da un'esposizione all'amianto che, pur qualificata come di entità medio-bassa, era stata idonea alla formazione della patologia**», e avrebbero, infine, **accuratamente escluso la sussistenza di decorsi causali alternativi**, sia in ambito lavorativo, sia in altri contesti.

Un aspetto, questo, che – rileva la Corte – non viene tuttavia espressamente affrontato nei ricorsi degli imputati che appuntano invece le proprie doglianze su altri temi e in particolare **(i)** sulla insussistenza di una posizione di garanzia, **(ii)** sulla irrilevanza causale del loro specifico apporto rispetto all'esposizione della vittima all'amianto e **(iii)** sulla natura non colposa della condotta.

Ebbene, la Corte ritiene **infondate le censure** mosse dagli imputati, tanto **in punto di sussistenza di una posizione di garanzia**, quanto in relazione alla **sussistenza del nesso causale.**

A quest'ultimo proposito, la Cassazione osserva in particolare: «è possibile nello specifico affermare la **riferibilità causale**, quanto meno, **del comportamento omissivo oggetto di contestazione**, tenuto [dagli imputati] **nei periodi di rispettiva competenza durante i quali [il lavoratore] fu assegnato alle mansioni** anzidette: **periodi** temporalmente alquanto ristretti, ma che si collocano in una vicenda nella quale è stato accertato che il **periodo di esposizione del lavoratore all'amianto** – durante il quale la patologia è stata necessariamente contratta - **è stato, a ben vedere, di poco superiore**».

Sul punto – precisa ancora la Corte – posto che, secondo quanto emerso a dibattimento, **il lavoratore era stato esposto per un periodo di circa 27 mesi** e che «le **posizioni di garanzia degli imputati si sovrappongono a tale periodo** rispettivamente, in ragione di circa 20 mesi [quanto a uno degli imputati] e di circa 8 mesi – quelli finali – quanto [all'altro imputato] (...) è praticamente certo che **all'interno di tale arco temporale, che complessivamente copre per intero il periodo in cui [il lavoratore] fu assegnato alle già viste mansioni, deve essere collocata la fase di induzione della malattia**, in assenza – si ribadisce – di decorsi causali alternativi».

Insomma, a detta della Cassazione, sebbene gli imputati avessero rivestito le rispettive cariche per un brevissimo periodo, il fatto che la persona offesa fosse risultata esposta ad amianto per un lasso temporale di poco superiore e complessivamente sovrapponibile al periodo in cui i due dirigenti si erano succeduti nelle rispettive cariche, consentirebbe di affermare con certezza che l'induzione della malattia si sia effettivamente verificata in tale arco temporale e dunque di riconoscere la sicura rilevanza eziologica delle esposizioni patite dal lavoratore alle dipendenze di entrambi imputati.

Secondo la Suprema Corte, il ragionamento dei giudici di merito si sarebbe dunque «**rigorosamente attenuto alla verifica della c.d. elevata probabilità logica** (...) che costituisce la sperimentazione e il riscontro della credibilità dell'utilizzo della legge statistica e di quella scientifica nel caso specifico». Una sperimentazione **che** – ricordano i giudici di legittimità – può «**attribuire rilevanza decisiva anche a una probabilità statistica modesta, se il fattore causale che la rappresenta sia tuttavia l'unico che possa aver determinato l'evento**».

Nel caso di specie, in particolare, «**pur a fronte di un periodo di esposizione all'asbesto giudicato dagli esperti basso/medio-basso** (ossia di un fattore causale statisticamente modesto), **l'assenza di possibili fattori patogeni alternativi e, in specie, di altre e diverse situazioni di esposizione all'amianto ha consentito di affermare che l'unico fattore causale all'origine della malattia fu, nella specie, costituito da quanto avvenne nel periodo in cui la persona espletò le ridette mansioni a contatto con l'amianto presso la ditta Adani s.p.a.**».

Ma allora, conclude la Cassazione, «**poiché, per quanto si è detto, tale arco temporale – all'interno del quale si colloca la fase di induzione della malattia – è completamente coperto dai periodi in cui gli imputati assunsero le rispettive posizioni di garanzia, ne discende che il percorso argomentativo articolato sul punto dalla Corte territoriale deve ritenersi esente da censure ed anzi rigorosamente logico**».

Così risolto il tema dell'accertamento del nesso di causa, come anticipato, **la Corte annulla, in ogni caso, con rinvio la sentenza impugnata, riconoscendo la fondatezza dei ricorsi degli imputati con riguardo al tema della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato**, rilevando in particolare che «la sentenza impugnata non si confronta con l'aspetto costituito dalla misura soggettiva della colpa ascrivibile [agli imputati], in relazione agli elementi caratterizzanti il caso di specie: non tiene, cioè, conto dell'esigibilità in concreto della condotta doverosa da parte degli odierni ricorrenti, avuto riguardo alle loro rispettive posizioni (di non diretto coinvolgimento operativo nell'attività produttiva della società), all'oggetto delle lavorazioni della Adani (in cui l'impiego dell'amianto aveva un rilievo accessorio) e alle conoscenze disponibili all'epoca delle condotte contestate circa i rischi dell'esposizione all'amianto».

#### [Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 4.10.2018, n. 47790](#)

*Procedimento a carico di alcuni ex dirigenti della ditta Tubimar per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme a tutela della salute e sicurezza dei*

*lavoratori, in relazione al decesso di un soggetto che aveva contratto mesotelioma pleurico, in ipotesi d'accusa riconducibile all'esposizione all'amianto subita dallo stesso alle dipendenze della società.*

La Cassazione annulla con rinvio la sentenza di condanna emessa in appello per difetto di prova in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità: la Corte rileva, in particolare, la carenza di prova in ordine al fatto che il periodo di induzione della malattia del lavoratore si potesse effettivamente collocare all'interno del lasso temporale in cui l'imputato aveva assunto la posizione di garanzia.

\*\*\*

A fronte della pronuncia di condanna intervenuta in sede di appello, gli imputati ricorrenti non deducono alcun motivo di ricorso con riguardo al tema della ritenuta sussistenza del nesso causale.

La Corte ritiene tuttavia tale questione assolutamente fondamentale, in considerazione del fatto che «si tende ad affermare che **assumono rilievo tutte le singole esposizioni all'amianto subite nella fase c.d. dell'induzione della malattia** (ossia nella fase della c.d. iniziazione, ossia di aggressione cellulare da parte delle fibre di amianto; ed in quella di promozione, ossia di proliferazione delle cellule malate)» e che, nel caso di specie, **non vi era una totale sovrapposizione tra il periodo in cui il lavoratore aveva prestato la propria attività alle dipendenze della società e l'arco temporale nel quale l'imputato aveva assunto la posizione di garanzia.**

La Cassazione, a partire da tale premessa, osserva dunque che «**la dichiarazione di responsabilità non può sottrarsi alla necessità di dare corso alla verifica della sussistenza del nesso causale nel caso specifico**, utilizzando le regole definite dalla giurisprudenza di legittimità».

Ebbene, a detta dei giudici di legittimità, **nel caso di specie la Corte territoriale non avrebbe affrontato il tema della prova della effettiva collocazione della fase di induzione della patologia occorsa al lavoratore all'interno del lasso temporale durante il quale l'imputato aveva assunto la posizione di garanzia**, e ciò, sebbene il soggetto deceduto fosse risultato esposto ad amianto per un periodo ben più ampio.

A fronte di tale constatazione, anche a voler dare per assunto che il lavoratore fosse stato esposto ad amianto esclusivamente presso la ditta Tubimar, – secondo la Suprema Corte **non sarebbero emersi** (né la Corte d'origine ne avrebbe dato conto) «**elementi oggettivi atti ad escludere che l'insorgenza della patologia tumorale possa essersi verificata in epoca successiva al momento in cui [l'imputato] cessò dalla sua posizione di garanzia**».

Alla luce di tali considerazioni, **la Cassazione annulla dunque con rinvio la sentenza impugnata.**

[Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 13.6.2019, n. 45935](#)

*Procedimento a carico di trenta ex dirigenti dell'acciaieria Italsider (poi Ilva) di Taranto per i reati di omicidio colposo e omissione colposa di cautele antinfortunistiche aggravata, in relazione ai decessi per patologie asbesto correlate contratte da alcuni lavoratori che erano stati impiegati presso lo stabilimento tarantino della società ove l'amianto veniva utilizzato nell'ambito delle attività di lavorazione dell'acciaio.*

La Cassazione annulla con rinvio la sentenza di condanna a carico degli imputati ritenendo che, in punto di accertamento della causalità, e in particolare nella valutazione del sapere scientifico portato a processo dagli esperti, i giudici di appello non avessero fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione di attendibilità indicati dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza Cozzini, che impongono un necessario controllo di affidabilità anche con riguardo al "sapere scientifico nuovo", non ancora sottoposto al vaglio della comunità scientifica.

\*\*\*

La condanna per omicidio colposo emessa in primo grado a carico degli imputati veniva parzialmente riformata dal giudice di appello che pronunciava sentenza assolutoria nei confronti di tutti i dirigenti, fatti salvi tre imputati per i quali confermava le statuizioni di condanna emesse dal primo giudice in relazione ai decessi di undici lavoratori dell'acciaieria.

La Cassazione, in accoglimento dei ricorsi degli imputati, annulla con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo, rilevando il difetto motivazionale della sentenza di appello in relazione all'accertamento del nesso di causalità.

Il tema centrale affrontato dalla Cassazione riguarda, più in particolare, l'accertamento del nesso di causa nelle ipotesi di successione di diversi soggetti nella titolarità della posizione di garanzia e dunque l'annosa questione relativa all'esistenza del c.d. effetto acceleratore connesso al protrarsi dell'esposizione ad amianto

Nel caso in esame, infatti, da un lato, i tre imputati condannati in appello avevano ricoperto incarichi attributivi di posizioni di garanzia per pochi anni ciascuno; dall'altro lato, i lavoratori colpiti da mesotelioma erano stati esposti all'amianto per archi temporali più estesi e non sovrapponibili con quelli di assunzione della carica da parte degli imputati.

A detta dei ricorrenti, nell'affermare la penale responsabilità degli imputati la Corte d'appello non avrebbe rispettato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di accertamento del nesso causale nelle ipotesi di patologie asbesto-correlate.

La Cassazione si premura dunque, in via preliminare, di ricostruire il percorso motivo della sentenza impugnata.

La Corte d'Appello aveva ritenuto provata la sussistenza del nesso di causa tra le condotte ascritte agli imputati e i decessi in concreto occorsi, sulla scorta dell'adesione alla teoria del c.d. effetto acceleratore, introdotta nel processo dal perito nominato dal giudice.

Una tesi in forza della quale la protrazione dell'esposizione ad amianto dopo l'inizio del processo di cancerogenesi è in grado di accelerarne l'evoluzione verso la malattia conclamata e quindi verso il decesso in quanto, da un lato, **all'aumentare dell'esposizione corrisponde un aumento del numero delle morti** nella popolazione maggiormente esposta; dall'altro lato, **tale aumento dei decessi non soltanto rappresenta l'anticipazione del tempo con cui la popolazione maggiormente esposta raggiunge un determinato tasso di incidenza rispetto a una popolazione meno esposta, ma riflette anche l'accelerazione del tempo di verifica di ogni singolo caso di malattia che si verifica all'interno della popolazione più esposta.**

A sostegno di tale ricostruzione, la Corte territoriale aveva richiamato, in particolare, **(i)** le conclusioni raggiunte dalla Terza Conferenza di Consenso sul Mesotelioma Maligno tenutasi nel 2015; **(ii)** il dato relativo all'annullamento dell'efficacia del meccanismo della clearance correlato al carattere continuo dell'esposizione; **(iii)** il meccanismo di progressivo danneggiamento del DNA delle cellule bersaglio attribuibile all'amianto.

Dopo avere attribuito a tale legge di copertura scientifica natura probabilistica, la Corte d'Appello era dunque passata all'analisi della questione relativa all'accertamento della **causalità individuale**.

Sul punto, sempre **affidandosi alla ricostruzione proposta dal perito** nominato a processo, i **giudici di appello, dapprima, avevano ritenuto scientificamente corretto affermare che «tutte le esposizioni precedenti di almeno 20 anni la diagnosi sono certamente rilevanti mentre quelle cadenti negli ultimi sei-dieci anni certamente non lo sono; per quelle comprese nel periodo intermedio (tra i venti e i sei/dieci anni dalla diagnosi) «l'effetto è plausibile con criterio probabilistico»**»; applicando poi tali conoscenze al caso di specie, avevano concluso **affermando la sussistenza del nesso eziologico** per tutti i casi in cui, sottratti venti anni alla data della diagnosi, **risultava esservi corrispondenza tra l'esposizione patita dalla vittima e la titolarità della posizione di garanzia di ciascun imputato.**

Ebbene, la **Cassazione ravvisa** nella sentenza impugnata **«una palese violazione delle regole del ragionamento probatorio che implica un dato di conoscenza per il quale il giudice è debitore della scienza; ed altresì il fraintendimento in ordine al ruolo che svolge l'incertezza in questi casi»**.

In proposito, anzitutto la Suprema Corte ricorda che **«nei giudizi debitori del sapere esperto al giudice è precluso di farsi creatore della legge scientifica necessaria all'accertamento»**. Il giudicante, infatti, in quanto portatore di una "legittima ignoranza" rispetto alle conoscenze scientifiche, si trova a ricevere le leggi esplicative accolte dalla comunità scientifica senza avere la «autorità per dare patenti di fondatezza a questa piuttosto che a quella teoria».

Nonostante ciò, prosegue la Corte, **«l'acquisizione della legge che funge da criterio inferenziale non è (...) acritica»** posto che il giudice è comunque chiamato a valutarne l'attendibilità, sulla base degli specifici criteri indicati dalla Suprema Corte a partire dalla

sentenza Cozzini<sup>38</sup> ed è proprio il rispetto di tali criteri che la Cassazione è chiamata a verificare quando si trova a valutare la correttezza logico-giuridica della motivazione di merito.

Ebbene, rispetto al caso di specie, la Cassazione ritiene che la **Corte d'Appello, anziché sottoporre l'opinione del perito a tale necessario sindacato di attendibilità, l'abbia accolta in maniera sostanzialmente acritica, senza considerare le tesi antagoniste** portate a processo dai consulenti delle difese – secondo i quali non sarebbe invece scientificamente possibile collocare nel tempo il momento in cui la cancerogenesi risulta irreversibilmente avviata senza che ulteriori esposizioni possano determinarne l'accorciamento – e senza nemmeno **premurarsi di illustrare le ragioni per le quali aveva ritenuto preferibili le conclusioni rassegnate dal perito.**

Non solo. V'è una seconda censura che la Cassazione rivolge alla motivazione di merito.

Come detto, la Corte di appello aveva raggiunto le proprie conclusioni in ordine alla collocazione temporale del periodo di induzione e di latenza della malattia (e alla conseguente sussistenza della causalità individuale) sulla base della teoria formulata a processo dal perito nominato dai giudici, che aveva attribuito un diverso peso causale ai diversi periodi di esposizione.

Ora – osservano i giudici di legittimità – nonostante lo stesso perito avesse «con estrema correttezza riferito delle persistenti incertezze che connotano l'orizzonte scientifico» in punto di eziologia del mesotelioma, ed al contempo avesse segnalato che il metodo ricostruttivo proposto era un **metodo di formulazione "personale", la Corte si sarebbe affidata a tale teoria senza porsi minimamente il problema della relativa attendibilità.**

Una scelta che, ancora una volta, a detta della Suprema Corte non può essere condivisa.

A riguardo, la Cassazione precisa infatti come **il carattere nuovo di una generalizzazione, come quella proposta a processo dal perito, non possa tradursi nell'automatica e radicale rinuncia alla verifica in ordine al grado di consenso che la tesi raccoglie presso la comunità scientifica.** Diversamente opinando, «**si finirebbe per contraddire il principale degli insegnamenti della sentenza Cozzini, ovvero il divieto per il giudice di farsi creatore della legge scientifica**»: se infatti il giudice non può fare affidamento sul giudizio espresso dalla comunità scientifica, si trova nella condizione di non avere strumenti critici per vagliare le teorie veicolate a processo dagli esperti, con la conseguenza che ammetterne l'assunzione a processo in simili condizioni equivarrebbe

---

<sup>38</sup> «Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove».

«a far regredire la “valutazione” della prova scientifica al tempo in cui il parere del perito non era sindacabile dal giudice».

A detta della Corte, allora, laddove il giudice abbia a che fare con un sapere scientifico nuovo, gli sarà consentito dare ingresso nel processo penale a una teoria non ancora sottoposta al vaglio della comunità scientifica solamente «**quando ciascuna delle assunzioni a base della medesima sia verificabile e sia stata verificata secondo l’insegnamento di questa Corte**» e in particolare «secondo gli ordinari indici di controllo della attendibilità scientifica di essa e dell’affidabilità dell’esperto».

Operazione che, tuttavia, la Corte d’Appello avrebbe totalmente omissa di svolgere nel caso di specie. Ragione per cui la **Corte annulla con rinvio la sentenza impugnata**.

---

**C. Sentenze di rigetto dei ricorsi proposti e conferma delle pronunce di condanna emesse in sede di giudizio di merito.**

[Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 5.10.2017, n. 4560](#)

*Procedimento a carico degli ex dirigenti della centrale Enel di Chivasso per il reato di omicidio colposo plurimo aggravato, in relazione ai decessi per mesotelioma pleurico di quattro lavoratori dipendenti, asseritamente correlati all’esposizione ad amianto patita dai medesimi negli anni di impiego presso la centrale della Società.*

La Cassazione conferma la sentenza di condanna emessa in sede di giudizio di rinvio da parte della Corte d’Appello di Torino, avallando il ragionamento dei giudici di merito (i) in punto di ritenuta esistenza di una legge scientifica di copertura, di carattere statistico-probabilistico, idonea a sostenere l’esistenza del c.d. effetto acceleratore del processo patologico connesso al protrarsi dell’esposizione, e (ii) in ordine all’affermata possibilità di esaurire l’accertamento della causalità individuale sulla base del principio di equivalenza delle cause (ex art. 41 c.p.), in ragione del fatto che tutte le esposizioni patite dai lavoratori risultavano riferibili a un medesimo insediamento produttivo che aveva operato in maniera continuativa per diversi decenni.

\*\*\*

Il Tribunale di Torino, aderendo alla teoria dell’effetto acceleratore connesso al protrarsi dell’esposizione ad amianto e ritenendo irrilevanti, sul piano eziologico, esclusivamente le esposizioni verificatesi nei 10/15 anni precedenti alla manifestazione clinica delle malattie occorse ai lavoratori della società (periodo di latenza), aveva distinto la posizione dei diversi imputati chiamati a rispondere dei decessi in contestazione a seconda che il periodo di assunzione delle rispettive cariche si collocasse all’esterno o all’interno del predetto periodo di latenza, pronunciando sentenza di condanna, nei confronti dei primi, e sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, nei confronti degli altri.

La Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto per insussistenza del fatto tutti gli imputati condannati dal primo giudice, rilevando in particolare l'impossibilità, in presenza di periodi di latenza particolarmente lunghi, di verificare l'effettivo prodursi di un effetto acceleratore del processo patogenetico connesso al protrarsi dell'esposizione, in relazione ai singoli lavoratori deceduti, e di accertare, altresì, se la polarizzazione della catena causale verso l'evento lesivo fosse avvenuta prima del momento in cui ciascuno degli imputati aveva assunto la posizione di garanzia connessa all'incarico svolto.

Su ricorso del Procuratore Generale, la IV sezione della Cassazione, con sentenza del 2014, aveva annullato con rinvio la pronuncia della Corte d'Appello. A fronte di un dibattito scientifico articolato e complesso in ordine alla tesi dell'esistenza del c.d. effetto acceleratore, la Cassazione riteneva infatti che i giudici di appello non avessero argomentato in modo convincente la propria presa di posizione, affidandosi alle tesi sostenute a giudizio dai periti pur ritenendole vulnerabili.

Al termine del giudizio di rinvio, la Corte d'Appello di Torino, muovendo dagli arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui il nesso di causalità tra esposizione ad amianto e patologie asbesto-relate deve essere affermato anche quando non sia possibile determinare l'esatto momento di insorgenza della malattia<sup>39</sup> e rilevato che mancavano, nel caso di specie, elementi per affermare l'esistenza di cause alternative delle patologie occorse aveva svolto due ordini di osservazioni.

Da un lato, aveva rilevato che «che la **prova del rapporto di causalità possa essere ricostruita non soltanto alla stregua di una legge scientifica di copertura, ma anche di un semplice criterio di probabilità logica**, idoneo a fondare l'esistenza del rapporto causale a partire da un'ipotesi basata su un elevato grado di credibilità razionale e previa esclusione dell'efficienza causale di meccanismi fisiologici alternativi»; dall'altro lato, aveva osservato che «**fino alla conclusione della fase di induzione**, e dunque all'insorgenza del tumore nell'organismo, **non possa considerarsi ininfluenza o irrilevante qualunque situazione di esposizione, quantomeno prima dei 10 anni precedenti alla manifestazione dei sintomi**».

Alla luce di tali considerazioni, i giudici del rinvio avevano dunque riconosciuto la sussistenza di un legame causale tra la morte dei lavoratori e l'esposizione alle polveri di amianto patita dagli stessi presso la centrale della società, rilevando altresì sul punto che l'adozione, da parte degli imputati, delle adeguate misure di prevenzione, avrebbe quantomeno ridotto il rischio per i lavoratori di contrarre la malattia e accresciuto il periodo di latenza, in questo modo ritardando gli esiti letali in concreto occorsi.

**Con la sentenza in esame, la Cassazione rigetta i ricorsi presentati dagli imputati avverso la pronuncia di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Torino in sede di rinvio.**

In punto di accertamento del nesso causale, la Suprema Corte ricorda anzitutto che, in considerazione del carattere commissivo delle condotte addebitate agli imputati, nel caso di specie è necessario ricostruire il decorso causale c.d. "reale", attraverso un

---

<sup>39</sup> Sez. 4, n. 33311 del 24/05/2012, dep. 27/08/2012, Ramacciotti e altri, Rv. 255585

accertamento che si compone di due momenti: uno abduttivo, volto ad accertare la causalità generale, e uno induttivo, finalizzato alla verifica della causalità individuale.

Con specifico riferimento alle patologie asbesto-correlate, dopo aver rilevato che per quanto pacifica la cancerogenità dell'amianto, l'esposizione a tale fattore di rischio, **«comporta soltanto un incremento di probabilità in ordine all'induzione e allo sviluppo di una specifica affezione tumorale (il mesotelioma)»**, i giudici di legittimità aggiungono che «pur essendo pacifico che per innescare il meccanismo patogenetico del mesotelioma è sufficiente una dose bassa (dose-indipendenza) e che tale meccanismo rende manifesta la presenza della neoplasia maligna dopo un lungo periodo di latenza, è tuttavia **controversa l'incidenza, sullo stesso periodo di latenza, delle esposizioni successive al suo inizio, nel senso che si discute se una maggiore esposizione possa accorciare la latenza della malattia** o aggravare gli effetti della stessa (cd. effetto acceleratore)».

A quest'ultimo proposito, la Cassazione evoca un **ulteriore nodo problematico**, messo in luce dalle difese degli imputati: sebbene «l'indirizzo assolutamente maggioritario in seno alla giurisprudenza di questa Corte ha sostenuto la fondatezza del giudizio fattuale compiuto in sede di merito, secondo cui le esposizioni successive aggraverebbero, comunque, il decorso del processo patogeno», le difficoltà connesse alla identificazione del preciso momento di innesco del processo oncogeno renderebbero la stessa idea di "esposizione successiva" un **«concetto dai contorni non ben definiti»**.

Fatte queste premesse, la **Corte passa dunque alla ricostruzione dell'argomentare della sentenza impugnata sul punto e conclude rilevandone la correttezza**.

Anzitutto, i giudici di merito, accertato che i lavoratori erano tutti deceduti per mesotelioma maligno e verificata l'insussistenza di scenari causali alternativi, **correttamente avevano affermato la riconducibilità eziologica della patologia all'esposizione ad amianto** subita dai lavoratori in ambito professionale.

Altrettanto correttamente, del resto, gli stessi giudici si erano pronunciati con riguardo al tema realmente controverso emerso a processo, ossia alla **necessità o meno, a fronte di esposizioni protrattesi per anni e dell'accertata impossibilità**, nel caso concreto, di **determinare la durata del periodo di induzione e di latenza delle patologie, di «determinare con certezza in quali termini ciascun periodo di esposizione avesse concretamente inciso sulla etiologia del mesotelioma»** al fine di affermare la penale responsabilità del singolo imputato.

Sul punto, in prima battuta la Corte territoriale aveva osservato che **«secondo una legge di copertura scientifica, di natura probabilistica, al protrarsi della esposizione ad amianto consegu[e] l'aumento del rischio di mesotelioma o di altri tumori polmonari, nel senso che nei confronti di un cospicuo numero di soggetti tale esposizione determina una anticipazione del momento dell'insorgenza della malattia (...)** accelerandone la progressione e portando più rapidamente all'avvio del periodo di latenza» (i giudici di appello avevano richiamato, al riguardo, la teoria dell'effetto acceleratore accolta dalla Terza Conferenza di Consenso sul Mesotelioma Maligno).

In secondo luogo, i giudici di appello avevano rilevato come il **periodo di induzione, anche se non determinabile con precisione, «sia destinato a protrarsi, secondo dati**

epidemiologici, per periodi di tempo assai lunghi, nell'ordine di anni o, addirittura, di decenni; e come il periodo di latenza, soggettivamente variabile, possa essere compreso tra i 10 e i 15 anni, **mentre non vi è evidenza scientifica del fatto che una malattia come il mesotelioma pleurico, una volta insorta, possa rimanere latente, nell'organismo, per circa trent'anni».**

A partire da tali considerazioni, a detta della Corte, del tutto logicamente i giudici di appello, da un lato, avevano **escluso la rilevanza causale delle esposizioni verificatesi quantomeno nei 10 anni precedenti alla manifestazione clinica** della malattia e avevano **affermato, invece, la rilevanza causale delle esposizioni verificatesi in precedenza, risalenti, come nel caso di specie, a trent'anni e oltre**, sul presupposto che «fino alla conclusione della fase di induzione, non possa considerarsi ininfluyente o irrilevante qualunque situazione di esposizione».

Dall'altro lato, altrettanto **correttamente**, la Corte territoriale aveva **«ritenuto altamente probabile (...) che per effetto della protratta esposizione, realizzatasi nell'arco di molti anni, prima della conclusione del periodo di induzione, sia quest'ultimo che il periodo di latenza si sarebbero allungati**, sicché il manifestarsi sul piano clinico della neoplasia e il successivo evento morte si sarebbero ragionevolmente verificati in un momento successivo».

In proposito, dopo aver ricordato che il sindacato della Corte di legittimità è limitato, in tema di prova scientifica, all'esame della logicità della motivazione del giudice di merito, la Cassazione osserva come, nel caso di specie, **«il superamento, alla stregua della letteratura scientifica ormai consolidata, della teoria della cd. dose killer non può che comportare, sul piano logico, l'adesione all'ipotesi scientifica, avente fondamento epidemiologico, secondo cui l'aumento della esposizione produce effetti nel periodo di induzione e di latenza».** Diversamente opinando – rileva la Corte – «dovrebbe concludersi, nuovamente, nel senso che l'esposizione ad un determinato quantitativo di sostanza sia sufficiente a determinare l'insorgenza della malattia; e in questo modo **si tornerebbe, all'evidenza, alla teoria della dose killer».**

Una volta riconosciuta espressamente la natura statistico-probabilistica della legge scientifica di copertura con riguardo all'effetto acceleratore, i giudici di legittimità si confrontano infine con il **rilievo difensivo** secondo cui, quand'anche si fosse ritenuta dimostrata l'esistenza di tale legge di copertura, nel processo **non sarebbe** comunque **stata fornita la prova della causalità individuale**, ossia che i singoli processi patologici fossero stati effettivamente accelerati in conseguenza del protrarsi dell'esposizione ad amianto. Un accertamento che, ad avviso della difesa, non sarebbe **nemmeno** stato **possibile, posto che la scienza non è in grado di stabilire con precisione il momento in cui il tumore diviene irreversibile.**

Ebbene, la Suprema Corte ritiene tale argomento difensivo «non dirimente», sottolineando che **«in base alla disciplina dettata dall'art. 41 c.p. vi è una sostanziale equiparazione, sul piano normativo, tra tutti i fattori causali, preesistenti, concomitanti e successivi; sicché la presenza di un determinato fattore esclude gli altri soltanto quando sia "sopravvenuto" e "da solo sufficiente a determinare l'evento"».**

I giudici di legittimità concludono quindi che: «nel caso di specie, essendosi in presenza di **fattore causale** (l'esposizione a amianto) **riferibile ad un medesimo insediamento produttivo, operante in maniera continuativa per diversi decenni**, deve **escludersi che i periodi di esposizione della sostanza successivi al primo** – periodi convenzionalmente frazionati al fine di poterli riferire, secondo le regole della responsabilità penale, ai singoli dirigenti, ma in realtà riconducibili ad un contesto chiaramente unitario – **possano essere ricondotti nell'ambito dei menzionati fattori di interruzione del nesso causale**».

Per la Corte, dunque, tale circostanza **sarebbe sufficiente a esaurire il giudizio di accertamento della causalità individuale in forza di quanto previsto dall'art. 41 cpv. c.p.**: i singoli segmenti di esposizione verificatisi nel medesimo contesto, seppur in momenti diversi, e addebitabili ai diversi imputati, dovrebbero infatti ritenersi tutti concause dell'evento.

[Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 7.3.2018, n. 27521](#)

*Procedimento a carico del titolare di un'azienda per il delitto di omicidio colposo in relazione al decesso per mesotelioma pleurico di un soggetto che aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società e che, in particolare, per un breve periodo (compreso tra sei mesi e due anni) era stato addetto a operare su una linea produttiva che presentava delle componenti in fibro-cemento, a base di amianto.*

La Cassazione conferma la condanna dell'imputato e ritiene provato, nel caso di specie, il nesso di causa tra le condotte in addebito e il decesso in contestazione: a detta dei giudici di legittimità, vista l'insussistenza di occasioni alternative di esposizione e la coincidenza del periodo di assunzione della posizione di garanzia da parte dell'imputato con quello di esposizione del lavoratore all'amianto, non si porrebbe, nel caso di specie, un problema di accertamento della causalità individuale.

\*\*\*

La condanna pronunciata in primo grado a carico dell'imputato veniva confermata in sede di appello.

Secondo la Corte d'Appello di Milano, più in particolare, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, il lavoratore deceduto era entrato in contatto con le polveri d'amianto per un periodo significativo esclusivamente alle dipendenze della ditta dell'imputato e, sebbene non fosse certa la durata di tale esposizione, la stessa certamente non era stata inferiore a un arco temporale minimo (da sei mesi a due anni) idoneo a determinare l'innesco della patologia, sulla base di leggi di copertura scientifica qualificate dai giudici come universalmente riconosciute o comunque dotate di indici di corroborazione a livello scientifico.

Ricorre per Cassazione l'imputato lamentando, tra l'altro, vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di individuazione della legge scientifica di copertura e di ricostruzione del nesso causale: secondo il ricorrente, in particolare, la Corte di Appello avrebbe omesso di operare un vaglio delle tesi antagoniste e di motivare le ragioni della

propria adesione alla teoria prescelta, e avrebbe altresì pretermesso l'accertamento della causalità individuale nei termini di esclusione di fattori causali alternativi di innesco della patologia.

Prima di prendere posizione in ordine ai motivi di ricorso presentati dall'imputato, la **Corte circoscrive l'ambito del proprio sindacato di legittimità**, a partire dalla enunciazione dei criteri, espressi sin dalla nota sentenza Cozzini, che devono regolare l'approccio del giudice alla prova scientifica.

Anzitutto, a detta della Cassazione, posto che **«il giudice è portatore di una "legittima ignoranza" a riguardo delle conoscenze scientifiche, si tratta di valutare l'autorità scientifica dell'esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza**; ma anche di comprendere, soprattutto nei casi più problematici, **se gli enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella comunità scientifica**». In proposito – precisa ancora la Corte – «il giudice riceve quella che risulta essere accolta dalla comunità scientifica come la legge esplicativa - si dice ne sia consumatore - e non ha autorità per dare patenti di fondatezza a questa piuttosto che a quella teoria. L'acquisizione della legge che funge da criterio inferenziale non è però acritica; anzi è in questo segmento dell'attività giudiziale che si condensa l'essenza di questa».

La **valutazione del giudice** deve poggiare, in particolare, sugli **indici di attendibilità della teoria** scientifica indicati dalla giurisprudenza a partire dalla pronuncia **Cozzini** ed è proprio la **verifica del rispetto di tali criteri di razionalità da parte del giudice di merito a essere oggetto del sindacato della Corte di Cassazione** che – ricorda il Collegio – «non è per nulla detentrica di proprie certezze in ordine all'affidabilità della scienza» ma è chiamata ad esercitare un controllo che attiene esclusivamente alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime.

Ebbene, fatta tale premessa, i giudici di legittimità **riconoscono la correttezza logico giuridica delle valutazioni compiute dal giudice di merito in punto di nesso di causa**.

A detta della Cassazione, infatti, la Corte territoriale «con **articolato motivazionale assolutamente congruo** e attraverso una **analitica valutazione comparativa e critica delle opposte tesi**» aveva anzitutto dato atto della necessità di porre alla base del ragionamento inferenziale su cui si fonda l'accertamento della causalità generale esclusivamente **«i precipitati di un sapere scientifico dotato di un elevato coefficiente di corroborazione»** e aveva poi correttamente assunto che il sapere scientifico utilizzato a processo **«scevro da tutte le implicazioni di regola associate al controverso tema dell'effetto acceleratore, risultava pienamente riscontrato attraverso indici di validazione processuale nella valutazione del caso concreto (causalità individuale)»** e in particolare (i) dalla **esclusione di giustificazioni causali alternative** e (ii) dalla **circostanza che l'imputato avesse assunto una posizione di garanzia nel periodo in cui il dipendente era risultato esposto al fattore patogeno**.

Più in particolare, in **tema di causalità generale**, la Corte di appello aveva coerentemente evidenziato come «sulla base di opinione ampiamente condivisa nella comunità scientifica **non esista per la patologia occorsa [al lavoratore] (mesotelioma pleurico) fonte di innesco alternativa alla esposizione alle polveri di amianto** e che la più accreditata **elaborazione teorica della dose risposta o dose dipendenza non contraddice il**

dato temporale di esposizione del dipendente (...), sia pure nel valore più basso della forchetta (sei mesi), atteso che **se le esposizioni successive, per quantità, intensità e frequenza, determinano un maggiore rischio di contrarre la patologia, nessuna esposizione può ritenersi irrilevante e priva di rischi, essendo stata riconosciuta relazione causale tra esposizioni minime e la insorgenza della patologia».**

D'altra parte, in ordine al profilo della **causalità individuale**, altrettanto correttamente i giudici di merito avevano valorizzato il fatto che **le indagini avevano escluso alternative occasioni di induzione della patologia presso le ulteriori sedi lavorative in cui era stato impiegato il lavoratore o ipotetiche fonti di innesco alternative** e che neppure la difesa aveva prospettato fonti ulteriori di innesco professionale o extra lavorativa, se non in termini aleatori e privi di aggancio alla realtà fattuale.

Sulla scorta di tali considerazioni, **la Cassazione conferma dunque la sentenza di condanna pronunciata dai giudici di merito.**

---

D. Sentenze che dispongono l'annullamento con rinvio delle pronunce di assoluzione emesse in sede di giudizio di merito

[Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 3.10.2017, n. 1886](#)

*Procedimento a carico dell'ex dirigente di un'azienda per il delitto di omicidio colposo in relazione al decesso di un dipendente che aveva contratto mesotelioma pleurico riconducibile, in ipotesi accusatoria, all'esposizione ad amianto subita dallo stesso nell'ambito dello svolgimento della propria attività professionale alle dipendenze della società.*

La Cassazione annulla con rinvio la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP all'esito dell'udienza preliminare e fondata sulla ritenuta impossibilità, in presenza di periodi pregressi di esposizione ad amianto della persona offesa, di ascrivere rilevanza causale certa all'esposizione professionale successivamente patita dalla stessa alle dipendenze dell'imputato. La Corte rileva sul punto come il giudizio di superfluità del dibattimento posto alla base della sentenza impugnata si ponga in contrasto con la complessità dei temi scientifici rilevanti per la soluzione del caso e correttamente evocati dal GUP; temi che, a detta dei giudici di legittimità, avrebbero imposto invece un approfondimento in sede dibattimentale tramite il ricorso allo strumento processuale della perizia.

\*\*\*

Al termine dell'udienza preliminare, il GUP pronunciava sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. nei confronti dell'imputato in ragione della ritenuta impossibilità di dimostrare la sussistenza del nesso di causa tra il mesotelioma contratto dal lavoratore deceduto e l'esposizione professionale ad amianto subita dallo stesso negli anni in cui l'imputato aveva rivestito la posizione di garanzia. Più in particolare, il GUP valorizzava in proposito l'esistenza di un periodo di pregressa esposizione ad amianto

patita dalla persona offesa alle dipendenze di altri soggetti e protrattasi per circa un ventennio.

**La Cassazione, in accoglimento del ricorso presentato dal PG, annulla con rinvio la sentenza del GUP.**

Anzitutto la Corte ricorda qual è la **funzione della sentenza di non luogo a procedere** nell'ambito del nostro sistema processuale, rilevando che al giudice dell'udienza preliminare si impone una **«valutazione prognostica in ordine al maggior grado di probabilità logica e di successo della proposizione accusatoria sulla effettiva utilità della fase dibattimentale»**, con la conseguenza che l'esito liberatorio si impone **«qualora sia fondato prevedere che l'eventuale istruzione dibattimentale non possa fornire ulteriori, significativi apporti, al fine di superare il quadro d'insufficienza o contraddittorietà probatoria»**.

Fatta tale premessa, i giudici di legittimità rilevano come **«nel caso in disamina, non può affermarsi che la motivazione del provvedimento impugnato si sostanzi in un apparato esplicativo idoneo a sostenere adeguatamente l'asserto relativo all'inutilità del vaglio dibattimentale»**.

Sul punto, la Cassazione osserva come lo stesso GUP avesse dato atto della compresenza di due opposti orientamenti in seno alla comunità scientifica in ordine alla questione, che tipicamente si pone nell'ambito dei processi per patologie asbesto-correlate, relativa alla possibilità di attribuire alle esposizioni successive all'innesco della patologia un ruolo eziologico nello sviluppo della stessa.

Ebbene, a detta dei giudici di legittimità è proprio **«la complessità e la problematicità delle questioni enucleabili dall'articolato tessuto motivazionale della pronuncia impugnata» a contraddire la conclusione tratta dal giudicante in ordine alla inutilità del vaglio dibattimentale**, posto che **«la presenza (...) di questioni di ardua risoluzione, contrassegnate da una diversificazione ed anche da una contrapposizione di orientamenti in seno alla comunità scientifica internazionale, lungi dall'escludere, impone il vaglio dibattimentale»**.

Il **regolare espletamento del dibattimento** avrebbe infatti **consentito al giudice di disporre una perizia sul punto, e così, di assolvere correttamente al proprio compito di *peritus peritorum*** nell'ambito del processo: compito che – ricorda la Corte – non autorizza il giudice a **«intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico, avventurandosi in opinabili valutazioni personali, sostituendosi agli esperti e ignorando ogni contributo conoscitivo di matrice tecnico-scientifica»**, ma lo abilita a **«individuare, con l'aiuto dell'esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione e a farne un uso oculato, pervenendo a una spiegazione razionale dell'evento»** previa verifica della **«autorità scientifica dell'esperto»** e della **«comune accettazione nell'ambito della comunità scientifica»** degli enunciati veicolati a processo dallo stesso.

Proprio di tale indagine, del resto, il giudice è chiamato a dar conto in motivazione **«esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e utilizzate e fornendo una razionale giustificazione, in modo completo e, il più possibile, comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto»** ed è su tale aspetto che si focalizza altresì il successivo sindacato di legittimità da parte della Cassazione, chiamata a **«valutare la correttezza**

metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico scientifico, che riguarda la preliminare e indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto».

Uno sforzo non effettuato, nel caso di specie, da parte del **giudice** che avrebbe invece totalmente **omesso** «**la tematizzazione del profilo inerente alla regola di giudizio da adottarsi di fronte alla compresenza**, nel quadro probatorio, di **elementi di segno opposto e di non univoca significazione** dimostrativa in ordine alla ravvisabilità o meno del nesso di condizionalità necessaria».

Non solo. La Cassazione censura sotto ulteriore profilo l'approccio del **giudicante** al sapere scientifico, e in particolare, l'essersi lo stesso **avvalso**, nell'ambito della valutazione delle tematiche concernenti il c.d. "effetto acceleratore", **di apporti di natura tecnico-scientifica derivanti da perizie espletate nell'ambito di altri processi di merito** (e risultanti da sentenze non passate in giudicato), **non ritualmente acquisite agli atti, così violando palesemente le regole del contraddittorio**.

#### [Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 6.11.2018, n. 11451](#)

*Procedimento per omicidio colposo a carico dei responsabili di vertice della Marina Militare per il decesso di due lavoratori che avevano contratto mesotelioma maligno, in ipotesi accusatoria correlato all'esposizione ad amianto subita dagli stessi nell'ambito dell'attività professionale svolta alle dipendenze della Marina.*

La Cassazione annulla con rinvio la sentenza assolutoria emessa nell'ambito del giudizio di rinvio in appello, rilevando l'omesso approfondimento, da parte dei giudici di merito, della questione relativa all'esistenza del c.d. effetto acceleratore e in particolare l'omessa valutazione critica e verifica rigorosa, da parte dei medesimi, delle distinte tesi scientifiche proposte a giudizio dagli esperti.

\*\*\*

Il Tribunale di Padova, all'esito del giudizio di primo grado, aveva assolto gli imputati dai reati ai medesimi ascritti per insussistenza del fatto, in ragione dell'impossibilità di ritenere provato, nel caso di specie, **(i)** il momento in cui la singola patologia tumorale era insorta e **(ii)** se le esposizioni successive a quella di innesco delle neoplasie avessero avuto effettivo rilievo causale.

La Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza di prime cure, pur riconoscendo la sussistenza del reato e la relativa ascrivibilità agli imputati (in quanto agli stessi erano attribuibili i doveri di protezione e collaborazione funzionali alla valutazione dei rischi per la salute dei dipendenti e al conseguente dovere di informazione dei lavoratori), aveva emesso pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Con sentenza n. 3615/2015, la Suprema Corte di **Cassazione aveva annullato con rinvio la pronuncia della Corte d'Appello, demandando al giudice del rinvio un esame approfondito della questione relativa all'esistenza del c.d. effetto acceleratore connesso al**

**protrarsi dell'esposizione.** In particolare, la Cassazione aveva ritenuto necessario accertare «**se la prosecuzione della esposizione [potesse] aver prodotto un'accelerazione dei tempi della progressione della malattia,** incidendo conseguentemente sul nesso causale tra l'esposizione stessa e l'evento morte » ossia comprendere «**se costituisce legge universale o probabilistica quella sul cd. effetto acceleratore,** in base alla quale sono rilevanti non solo le esposizioni iniziali, che conducono all'affermazione del processo cancerogenetico, ma pure quelle successive fino all'induzione della patologia, dotate appunto di effetto acceleratore e abbreviatore della latenza».

All'esito del giudizio di rinvio, la Corte d'Appello **confermava la sentenza assolutoria del Tribunale, senza tuttavia disporre alcun approfondimento in ordine alla questione relativa alla esistenza del c.d. effetto acceleratore.** In particolare, facendo richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali sul punto, la Corte d'Appello evidenziava come sui temi oggetto del processo la comunità scientifica internazionale continuasse a essere divisa; ragione per cui riteneva «**superflua un'ennesima indagine peritale al fine di assegnare maggiore credito all'uno o all'altro degli orientamenti antagonisti,** non essendo il giudizio penale il luogo dove si forma il sapere scientifico, che deve formarsi sempre all'esterno».

La Corte d'Appello dichiarava dunque di **condividere le conclusioni** raggiunte dal **giudice di primo grado** che era pervenuto all'assoluzione degli imputati prendendo atto della **significativa incertezza in ordine all'esistenza dell'effetto acceleratore, e del fatto che dall'istruttoria dibattimentale non erano emersi elementi obiettivi per affermare che la latenza delle singole malattie si fosse accorciata,** con anticipazione dell'evento morte, in conseguenza della (pur dimostrata) protrazione per anni dell'esposizione ad amianto dei lavoratori.

A detta della Corte territoriale, quindi, anche a voler accedere alla tesi, con valenza probabilistica, dell'efficacia acceleratoria del processo patogenetico attribuibile a tutte le esposizioni ad amianto successive a quella di innesco della patologia, **non poteva in ogni caso ritenersi raggiunta la prova,** in termini di elevata probabilità logica, **che per effetto delle esposizioni successive,** da riferirsi ai singoli periodi in cui gli imputati avevano ricoperto le rispettive posizioni di garanzia, **si fosse verificata l'abbreviazione della latenza della patologia che aveva portato alla morte delle singole persone offese.**

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte, **in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale che lamentava il mancato approfondimento da parte del giudice del rinvio della questione, , relativa all'esistenza dell'effetto acceleratore, allo stesso devoluta dalla Cassazione, annulla con rinvio la sentenza impugnata.**

Ciò che, in particolare, la Corte di **Cassazione contesta al giudice del rinvio** è il fatto di avere dato **risposta negativa al quesito** posto dalla Suprema Corte **in ordine all'esistenza di una legge scientifica di copertura per l'effetto acceleratore** «**senza tuttavia considerare che il contrasto di opinioni scientifiche non è di per sé sufficiente a escludere l'esistenza di una legge di copertura ove non si verifichi il grado di indipendenza degli esperti e la validità delle argomentazioni sottese a opinioni antagoniste**».

Il giudice del rinvio, a differenza di quanto aveva fatto nel primo giudizio di appello altra sezione della Corte territoriale, avrebbe dunque **omesso di effettuare una valutazione critica e una verifica rigorosa delle diverse tesi proposte a giudizio dagli esperti.**

Sul punto, la Corte ritiene peraltro inconferenti i richiami giurisprudenziali operati dal giudice del rinvio per giustificare la scelta di non disporre un nuovo approfondimento della questione relativa all'esistenza dell'effetto acceleratore, osservando in proposito come la **giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte d'Appello non avesse affatto escluso l'esistenza di leggi scientifiche in tema di effetto acceleratore** dell'esposizione all'amianto, rendendo così inutili gli approfondimenti sollecitati dalla pronuncia rescindente, ma avesse al contrario **rimarcato «la necessità che l'eventuale incidenza di ciascuna esposizione al fattore cancerogeno [fosse] oggetto di una rigorosa ricostruzione scientifica che ne chiaris[se] i caratteri»** e che fosse precisata, **in caso di verifica positiva, la natura, universale o probabilistica, della legge di spiegazione causale utilizzata**: esattamente lo stesso tema, dunque, che era stato devoluto dalla Suprema Corte al giudice del rinvio nel caso di specie.

---

E. Sentenze di annullamento parziale con rinvio delle pronunce emesse in sede di giudizio di merito.

[Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 14.11.2017, n. 16715](#)

*Procedimento a carico di alcuni ex dirigenti di società del gruppo Montedison preposti alla gestione dello stabilimento petrolchimico di Mantova, imputati, tra l'altro, per il delitto di omicidio colposo e lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme in materia antinfortunistica in relazione alle patologie asbesto-correlate (mesoteliomi, tumori polmonari e placche pleuriche) contratti da alcuni ex lavoratori asseritamente riconducibili all'esposizione ad amianto patita dai medesimi nel periodo di assunzione presso lo stabilimento in questione.*

La Cassazione, con riguardo ai casi di decesso per mesotelioma maligno, annulla la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado e confermata in appello in punto di ritenuta sussistenza del nesso di causa. La Corte, in particolare, ritiene (i) sul piano della causalità generale, che le evidenze scientifiche richiamate dai giudici di merito a fondamento dell'affermata esistenza del c.d. "effetto acceleratore" non siano idonee a provare una relazione tra dose e abbreviazione del tempo che conduce al decesso, ma soltanto una relazione tra dose e incidenza della patologia e che le irrisolte ambiguità e incertezze in ordine all'effettivo riconoscimento di tale legge scientifica siano idonee a fondare quel ragionevole dubbio il cui mancato superamento impone una decisione assolutoria; (ii) quanto alla causalità individuale, vista la natura probabilistica della legge scientifica relativa all'esistenza dell'effetto acceleratore, la Cassazione ritiene che i giudici di merito non abbiano illustrato le ragioni che imponevano di ritenere che tale effetto si fosse effettivamente verificato rispetto ai singoli casi di malattia. Con riferimento invece ai tre casi di decesso per tumore polmonare, la Corte annulla con rinvio la sentenza del giudice di appello limitatamente alla posizione di un lavoratore, risultato essere forte tabagista, ritenendo che la Corte d'Appello non abbia fatto buon governo delle regole che disciplinano l'esclusione dei decorsi causali alternativi nelle ipotesi di patologie multi-fattoriali.

\*\*\*

Con riguardo alle imputazioni relative alle lesioni e ai decessi per patologie asbesto-correlate, il Tribunale di Mantova prima, e la Corte d'Appello di Brescia poi, avevano affermato la penale responsabilità di tutti gli imputati aderendo, in punto di accertamento del nesso di causa, alla tesi veicolata a processo dai consulenti dell'accusa, relativa all'esistenza del c.d. "effetto acceleratore" in forza della quale, nei casi di patologie asbesto-correlate, devono ritenersi eziologicamente rilevanti non soltanto le prime esposizioni che innescano il processo cancerogeno, ma anche quelle successive che, accelerando l'insorgenza della malattia, sono idonee a determinare un'anticipazione dell'evento morte.

Sul punto, la Cassazione svolge in via preliminare alcune considerazioni di carattere generale in ordine ai criteri che devono guidare il giudice chiamato a selezionare la legge scientifica di copertura, sottolineando in particolare la necessità che «la legge di copertura sulla quale è assisa l'ipotesi accusatoria sia riconosciuta dalla comunità scientifica come quella maggiormente accreditata».

Proprio sulla base di tale premessa, la Corte censura le conclusioni raggiunte dai giudici di merito in ordine all'affermata attendibilità scientifica della tesi del c.d. "effetto acceleratore".

Sul piano della causalità generale, la Corte di Cassazione osserva anzitutto che gli studi richiamati dai giudici di merito a fondamento della presunta attendibilità della teoria dell'effetto acceleratore «sosteng[ono]no la conclusione di una relazione tra dose e incidenza dei casi di mesotelioma; mentre in nessuno di essi, per come riportati dal Tribunale, ad eccezione del Quaderno del Ministero della Salute n. 15, si pone una relazione tra dose e abbreviazione del tempo della morte».

Con specifico riguardo, poi, al contenuto del Quaderno del Ministero della Salute n. 15 e allo studio del prof. Berry del 2007 ivi richiamato, la Cassazione rileva, in prima battuta, come la Corte d'Appello non abbia illustrato le ragioni per le quali il modello matematico elaborato dal prof. Berry per il tumore al polmone debba ritenersi applicabile anche al mesotelioma pleurico, pur in assenza di qualsivoglia riscontro in tal senso nella letteratura scientifica internazionale.

D'altra parte, a detta dei giudici di legittimità, a fronte del rilievo difensivo inerente alla repentina modifica del passaggio testuale del Quaderni del Ministero in tema di effetto acceleratore (modifica, peraltro, ascrivibile soltanto a una parte degli autori originari, e in particolare ai soggetti impegnati come consulenti dell'accusa in diversi procedimenti penali), la Corte d'Appello «avrebbe dovuto verificare [...] quali nuovi elementi erano intervenuti nel panorama di quelle conoscenze che fossero capaci di giustificare un così palese cambio di posizione, peraltro in un arco temporale in definitiva ristretto». Accertamento completamente pretermesso, invece, dall'impianto motivazionale.

Non solo. La Cassazione osserva altresì come la Corte d'Appello, nel fare proprie le conclusioni dei CT dell'accusa, abbia completamente mancato di confrontarsi con la posizione assunta dal resto della comunità scientifica e, in particolare, con gli esiti dello studio condotto dalla studiosa inglese, dott.ssa Frost, idonei – secondo i giudici di legittimità – a mettere in dubbio l'esistenza di una relazione di proporzionalità inversa tra esposizione e latenza.

In esito a tale ricostruzione, la Suprema Corte conclude dunque rilevando come **l'esistenza del c.d. effetto acceleratore costituisca un «segmento del percorso ricostruttivo di tale decisività che una irrisolta ambiguità o una incertezza in ordine all'effettivo riconoscimento di quella legge è in grado di fondare il ragionevole dubbio il cui mancato superamento impone una decisione assolutoria, ai sensi dell'art. 533, co. 1 c.p.p.».**

Quanto, invece, al profilo inerente all'accertamento della **causalità individuale**, i giudici di legittimità osservano come la **Corte Territoriale, pur avendo espressamente riconosciuto la natura probabilistica della legge scientifica di copertura relativa all'esistenza del c.d. effetto acceleratore, non abbia poi illustrato le ragioni che imponevano di ritenere che tale effetto si fosse effettivamente verificato rispetto ai singoli casi di malattia in contestazione.**

Un approccio censurato dalla Cassazione che sul punto rileva: se, come si assume, la legge di copertura scientifica ha natura probabilistica, allora **«devono essere noti i fattori che nell'esposizione protratta accelerano il processo ed essi devono essere presenti nella concreta vicenda processuale».** In carenza di tali elementi, infatti, non soltanto si finisce per fare «un utilizzo della legge statistica come se si trattasse di una legge universale», ma le **conclusioni dei giudici di merito in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale finiscono per costituire un «mero artificio verbale, vuoto com'è di una significativa base fattuale».**

Alla luce di tali considerazioni, **la Cassazione annulla dunque con rinvio la sentenza impugnata**, precisando che compito del giudice del rinvio sarà quello di procedere a un nuovo vaglio in ordine **all'effettivo riconoscimento, da parte della comunità scientifica, della teoria relativa all'esistenza dell'effetto acceleratore e della concreta possibilità di scansionare temporalmente le diverse fasi in cui si compone il processo patogenetico del mesotelioma maligno.**

Per ciò che concerne invece i tre casi di decesso per **tumore polmonare** oggetto di imputazione, **la Corte annulla parzialmente la sentenza di condanna ritenendo non provata, almeno per un caso, la sussistenza della causalità individuale.**

Sul punto, anzitutto i giudici di legittimità respingono le doglianze difensive relative all'impossibilità di riconoscere effettivo rilievo causale all'esposizione ad amianto patita dai lavoratori presso lo stabilimento petrolchimico, fondate sulla duplice considerazione che, ai fini dell'insorgenza del tumore polmonare, il Consensus Report di Helsinki del 1997 attribuiva rilievo causale esclusivamente a esposizioni cumulative ad amianto superiori a una determinata soglia (25 fibre/ml/anni) e che, nel caso di specie, l'entità dell'esposizione ad asbesto patita da ciascun lavoratore non era stata oggetto di specifica misurazione.

Al riguardo, da un lato, la Corte dichiara di condividere le considerazioni spese dal giudice di appello che aveva osservato come la soglia di esposizione cumulativa indicata nel Consensus Report, espressamente associata a un raddoppio del rischio relativo, non consentisse di inferire l'irrilevanza, ai fini dell'aumento del rischio, di esposizioni minori, eccezion fatta per quelle estremamente contenute. Dall'altro lato, i giudici di legittimità rilevano come l'istruttoria dibattimentale avesse consentito di dimostrare l'effettiva esposizione dei suddetti lavoratori a dosi non trascurabili di amianto e che l'assenza di specifiche misurazioni al riguardo non consentiva di revocare in dubbio tale dato, in

considerazione del fatto che «il vigente sistema processuale non conosce ipotesi di prova legale».

A detta dei giudici di legittimità, invece, vertendosi in materia di patologie multifattoriali, la **Corte Territoriale non avrebbe fatto buon governo delle regole che disciplinano l'esclusione dei decorsi causali alternativi** con specifico riguardo al caso di un lavoratore.

Se infatti, con riguardo agli altri due casi di tumore polmonare, correttamente i giudici di appello avevano escluso il rilievo causale esclusivo di fattori di rischio alternativi – valorizzando il fatto che uno dei lavoratori non era mai stato fumatore e l'altro, oltre ad aver smesso di fumare trent'anni prima della diagnosi della neoplasia, aveva sempre fatto un consumo assai ridotto di sigarette –, lo stesso non poteva dirsi per il terzo caso, in relazione al quale i **giudici di merito avevano negato la rilevanza causale del fumo di sigaretta sebbene il lavoratore fosse risultato dedito al consumo di circa 10-15 sigarette al giorno, e tale abitudine si fosse protratta anche oltre il periodo temporale in cui lo stesso risultava essere stato esposto ad amianto.**

[Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 22.2.2018, n. 22022](#)

*Procedimento per omicidio colposo e lesioni colpose aggravati a carico degli ex manager della società Italcantieri/Fincantieri S.p.A. di Monfalcone in relazione ai decessi e alle patologie (mesotelioma polmonare, asbestosi e altre neoplasie polmonari) contratte da 74 ex lavoratori della società, correlate, in ipotesi d'accusa, all'esposizione ad amianto subita dagli stessi nel corso dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze della società.*

La Cassazione conferma la sentenza di condanna a carico degli imputati ritenendo correttamente svolto dai giudici di merito l'accertamento relativo alla sussistenza della causalità individuale (fondato sull'esame dei dati acquisiti per ciascuna persona offesa, relativi a: mansioni svolte, livelli di esposizione patiti, specifiche condizioni degli ambienti di lavoro, attendibilità delle diagnosi, storia personale, assenza di fattori causali alternativi noti) e dell'elemento soggettivo del reato. Con riguardo alla posizione di un solo imputato la Corte annulla con rinvio la pronuncia impugnata per un nuovo esame in relazione alla effettiva possibilità di riconoscere in capo al medesimo la sussistenza di una posizione di garanzia e, nei casi di intervenuto decesso degli imputati o di maturata prescrizione del reato, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

\*\*\*

Il Tribunale di Gorizia, in esito al giudizio di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per i reati di omicidio colposo in contestazione, sulla scorta dell'adesione alla teoria scientifica in forza della quale deve ritenersi rilevante ogni dose di amianto assunta durante l'esposizione dal soggetto che abbia poi contratto la neoplasia, almeno fino alla conclusione del periodo che precede la rilevanza clinica della malattia (stimato in dieci anni), e conseguentemente significativa ogni condotta che, riducendo o eliminando l'esposizione, possa impedire o rallentare il processo di cancerogenesi.

La Corte d'Appello di Trieste confermava la sentenza di condanna respingendo le doglianze difensive in ordine tanto all'asserita necessità di ricorrere a indagini

immunoistochimiche per poter considerare certa la diagnosi, quanto alla mancanza di dati disponibili in relazione agli effettivi livelli di esposizione subiti dai lavoratori presso il cantiere di Monfalcone.

In punto di causalità, la Corte territoriale faceva richiamo agli esiti del Convegno internazionale di Helsinki del '97 e delle Conferenze di consenso italiane e, più in particolare, dal passaggio del Report della Terza conferenza di Consenso secondo cui «un aumento dell'esposizione che causa un aumento di incidenza necessariamente causa un'anticipazione del tempo all'evento» (c.d. *failure time*), traeva la conseguenza che la riduzione della fase di induzione del processo patologico determinasse anche la riduzione della latenza convenzionale.

Con riferimento poi al periodo di latenza, a detta della Corte territoriale, il **fatto che per ciascun individuo venissero in rilievo anche fattori soggettivi di risposta alla malattia, oltre che fasi di minore esposizione o esposizione a tipi diversi di amianto, non era dato sufficiente a incrinare la legge scientifica di copertura relativa all'esistenza dell'effetto acceleratore, ma imponeva soltanto di associarla, secondo il criterio della causalità individuale, all'esame del caso concreto**, in base ad una personalizzata scheda di anamnesi, clinica e lavorativa, e all'esame della patologia che aveva portato al decesso delle singole persone offese.

Proprio sul piano della causalità individuale, la Corte territoriale riteneva esaustiva la **trattazione effettuata dal giudice di primo grado, fondata sull'esame delle singole schede personali delle persone offese**, per ciascuna delle quali erano stati considerati: le mansioni svolte, i livelli di esposizione, le specifiche condizioni degli ambienti di lavoro, l'attendibilità delle diagnosi, la storia personale, caratterizzata da una lunga attività lavorativa in quel cantiere in condizione di esposizione alle fibre d'amianto, l'assenza di fattori causali alternativi noti, previa comparazione dei pareri tecnici acquisiti al processo.

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione, nell'enunciare la «premessa di metodo» del proprio percorso motivazionale in punto di accertamento del nesso di causa, rileva anzitutto che: **«l'enunciato scientifico generale sulle proprietà oncogene di una sostanza non è ancora sufficiente nel ragionamento probatorio, dovendo il giudice vagliare la pertinenza di tale informazione nel caso concreto sottoposto al suo vaglio, momento che segna il passaggio dalla causalità generale a quella individuale»**.

I giudici si premurano altresì di precisare qual è il valore da attribuire ai **risultati delle indagini epidemiologiche** nell'ambito del giudizio di accertamento della causalità. Sul punto, conformandosi all'univoco orientamento espresso dalla Suprema Corte a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Franzese, la Cassazione rileva trattarsi di disciplina utilizzabile **solo ai fini dell'accertamento della causalità generale**.

I giudici di legittimità affermano infatti: **«l'epidemiologia è nata proprio per condurre con metodo scientifico la verifica critica in ordine alla fondatezza dell'ipotesi eziologica basata sul dato statistico** costituito dall'incremento di probabilità». Il che, da un punto di vista epistemologico, **ha sicuramente rilevanza, seppure a determinate condizioni. È corretto affermare, sul piano della causalità generale, che un evento è causa di un altro se all'apparire del primo segue con un'alta probabilità l'apparire del secondo** e non vi è un terzo elemento che annulla il significato causale della relazione probabilistica, **tuttavia anche in**

presenza di un dato statisticamente significativo, oltre alla correttezza metodologica dell'indagine epidemiologica, **assumono grande importanza sia la presenza di informazioni d'ordine biologico che spieghino "dall'interno" i meccanismi della relazione causale che l'epidemiologia stessa ha desunto dalla relazione probabilistica**, sia il positivo riscontro dell'utilità delle misure preventive adottate dopo la scoperta della relazione causale».

Ebbene, fatte tali premesse, i giudici di legittimità ritengono che, nel caso di specie, sia stata raggiunta la prova dell'esistenza della **causalità individuale necessaria per ascrivere i decessi in concreto occorsi alle condotte contestate ai singoli imputati**.

Più in particolare, in sede di motivazione, la Suprema Corte dichiara, in primo luogo, di **condividere** il percorso argomentativo sviluppato dai giudici di merito che avevano ritenuto ampiamente provata a dibattimento **l'esistenza di una legge scientifica di copertura, di natura statistico-probabilistica, sull'effetto acceleratore connesso al protrarsi dell'esposizione**.

Una volta riconosciuta la sussistenza di tale legge di copertura e specificatane «**la sua esclusiva valenza ai fini della spiegazione della causalità generale**», la Corte rileva come i giudici di merito avessero «**operato la valutazione degli elementi fattuali in grado di validare i risultati della prima con riferimento al giudizio di responsabilità penale individuale, procedendo cioè al giudizio bifasico tratteggiato dalla sentenza Franzese delle Sezioni Unite di questa Corte**».

Ad avviso della Cassazione, **proprio l'accertamento della causalità individuale** costituirebbe «**il passaggio motivazionale in cui maggiormente si apprezza la razionalità del percorso giustificativo offerto**» fondato «**su un compendio probatorio minuziosamente riassunto nella sentenza appellata (...), tale da rendere efficacemente conto dell'imponente raccolta di dati operata nella fase delle indagini, attraverso una verifica effettiva della correlazione causale tra il singolo evento e l'esposizione all'agente cancerogeno, che ha consentito già in primo grado di differenziare tra le singole situazioni rassegnate al vaglio e in secondo grado di operare un controllo di merito filtrato dalle doglianze degli appellanti**».

Secondo gli insegnamenti della sentenza Cozzini – ricorda infatti la Corte – per ritenere provata la causalità individuale in termini di alta probabilità logica «**occorre che le contingenze del caso concreto siano appunto se possibile copiose e comunque significative**; e, per le loro peculiari caratterizzazioni, **riescano a risolvere il dubbio insito nel carattere probabilistico del sapere utilizzato nell'inferenza deduttiva**». Un'evenienza certamente verificatasi nel caso di specie in cui i giudici di merito avevano fondato le proprie conclusioni sulla base dei numerosi dati acquisiti nel corso delle indagini e compendiate nelle schede personali di ciascuna persona offesa.

Più in particolare, secondo la Cassazione, **la valutazione del caso concreto si sarebbe fondata «su informazioni fattuali assolutamente significative, tratte dal puntiglioso e analitico lavoro di raccolta di dati sopra descritto**, rispetto al quale le obiezioni difensive, fondate su una lettura parziale del dato censurato, scontano il mancato confronto con il contenuto delle singole schede che **hanno fornito risposta anche ai casi ritenuti critici in termini di verifica del nesso causale**».

[Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 15.5.2018, n. 46392](#)

*Procedimento a carico degli ex dirigenti della centrale termoelettrica Enel Turbigio per il delitto di omicidio colposo in danno di alcuni ex dipendenti deceduti per mesotelioma pleurico in conseguenza, secondo l'assunto accusatorio, dell'esposizione ad amianto subita dagli stessi alle dipendenze della Società.*

La sentenza di assoluzione degli imputati pronunciata in appello viene annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione limitatamente ai casi di tre persone offese in relazione alle quali il CTPM, applicando i modelli matematici elaborati da Doll e Peto e poi ripresi da Boffetta, aveva identificato periodi di esposizione da ritenersi "significativi" ai fini dell'insorgenza della patologia, risultati coincidenti con l'assunzione della posizione di garanzia da parte di due degli imputati. In relazione agli altri casi, la Cassazione conferma invece la pronuncia assolutoria di merito rilevando la correttezza dell'argomentare della Corte d'Appello che aveva escluso l'esistenza di un consolidato consenso scientifico in ordine all'esistenza del c.d. "effetto acceleratore" e al contempo aveva negato la possibilità di inferire dai dati (epidemiologici) relativi all'aumento del rischio correlato al protrarsi dell'esposizione che l'aumento della dose influisse (accorciandola) anche sulla durata della latenza dei singoli casi di malattia, trattandosi di evidenze statistiche non riferibili alla causalità individuale.

\*\*\*

La sentenza assolutoria emessa dal giudice di prime cure veniva confermata in sede di appello.

Più in particolare, il Tribunale, con argomentazione sposata anche dalla Corte territoriale, pur riconoscendo che risultava provato tanto l'utilizzo dell'amianto presso la centrale Enel Turbigio, quanto l'esposizione subita dai lavoratori nel periodo di imputazione, riteneva tuttavia che le **conoscenze scientifiche**, così come veicolate nel processo dai consulenti tecnici di tutte le parti, **non fossero in grado di risolvere fondamentali quesiti in punto di carcinogenesi e sviluppo del mesotelioma, impedendo così di individuare il periodo lavorativo nel quale le singole persone offese si erano irreversibilmente ammalate** e, di conseguenza, i soggetti responsabili del loro decesso.

Sul punto, anzitutto il Tribunale aveva analizzato la posizione espressa a dibattimento dal CTPM secondo il quale, mentre le esposizioni avvenute nei dieci anni antecedenti la diagnosi (latenza in senso stretto) potevano considerarsi irrilevanti, dovendosi ritenere che il tumore si fosse ormai sviluppato irreversibilmente, tutte le esposizioni precedenti il momento nel quale il tumore si era sviluppato in modo irreversibile dovevano considerarsi efficaci e concausa del tumore.

Il primo giudice aveva poi analizzato le tesi scientifiche veicolate dagli esperti a processo in punto di sussistenza del c.d. **effetto acceleratore**, concludendo che, **sebbene** a livello scientifico risultasse pacificamente **condiviso che a maggiore esposizione corrisponde una maggiore incidenza** della patologia, «lo stato attuale del sapere scientifico non consente invece di ritenere dimostrata l'esistenza di una legge scientifica sulla base della quale poter affermare che a maggiori durate di esposizioni corrisponda una minore

latenza, né può ritenersi dimostrata con certezza l'esistenza stessa del fenomeno denominato "effetto acceleratore"».

Sulla scorta di tale considerazione, il Tribunale, rilevata l'impossibilità di porre sullo stesso piano causale tutte le condotte dei garanti che si erano succedute durante la vita lavorativa delle persone offese e di stabilire quale di tali condotte fosse stata causalmente determinante nella genesi e nello sviluppo (sino a induzione completata) della malattia, aveva affermato la conseguente impossibilità di pervenire a un giudizio di responsabilità con riguardo alla posizione di ciascun imputato.

Avverso la pronuncia assolutoria di appello, propongono ricorso per Cassazione le parti civili Medicina Democratica e AIEA.

In via preliminare, la Cassazione respinge la richiesta delle parti civili di rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa all'identificazione della legge scientifica da applicare nei processi per patologie asbesto-correlate, a fronte del ritenuto contrasto giurisprudenziale in ordine alla effettiva scientificità dell'assunto relativo all'esistenza dell'effetto acceleratore.

La Cassazione, sul punto, ribadisce che **«la Corte di legittimità non è per nulla detentrica di proprie certezze in ordine all'affidabilità della scienza e non può essere chiamata a decidere, neppure a Sezioni Unite, se una legge scientifica di cui si postula l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria sia o meno fondata, trattandosi di una valutazione in fatto rimessa al giudice di merito che dispone, soprattutto attraverso la perizia, degli strumenti per accedere al mondo della scienza. Al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamato ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime».**

La Cassazione chiarisce peraltro che l'utilizzo delle acquisizioni scientifiche a processo non impone che le stesse abbiano un riconoscimento unanime all'interno della comunità scientifica, ma soltanto che si tratti delle conoscenze «più generalmente accolte, più condivise».

Con specifico riguardo all'affermazione del rapporto di causalità tra condotte datoriali ed eventi morte per mesotelioma pleurico, la Cassazione ricorda poi che, alla luce dei principi espressi dalla nota sentenza Cozzini, il giudice è chiamato a verificare: **(i)** se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata la teoria dell'effetto acceleratore; **(ii)** in caso affermativo, se si tratti di legge universale o statistica; **(iii)** laddove si tratti di legge statistica, se tale effetto si sia effettivamente verificato nel caso di specie alla luce di significative acquisizioni fattuali; **(iv)** con riguardo alle condotte anteriori all'iniziazione, se il sapere scientifico consenta di affermare una sicura relazione condizionalistica rispetto all'innescamento della patologia.

Fatte tali premesse, la Corte procede dunque ad analizzare il motivo di ricorso presentato dalle parti civili relativo alla valutazione della prova scientifica da parte del giudice d'appello.

A detta della Suprema Corte, con riguardo al **tema** centrale del processo relativo alla carcinogenesi da amianto e al c.d. **effetto acceleratore, il metodo seguito dai giudici di**

**merito**, che avevano esaminato con attenzione le diverse tesi scientifiche portate a processo dagli esperti, risulta **immune da censure**.

Ciò che la Cassazione non condivide è invece l'approccio contraddittorio adottato dalla Corte Territoriale con riguardo a un aspetto specifico evocato dal CTPM nella propria relazione e condiviso dagli altri esperti intervenuti a giudizio.

Il consulente del PM, in particolare, aveva illustrato a dibattimento alcuni modelli matematici (in particolare quelli elaborati da Doll e Peto, poi ripresi da Boffetta) volti a prevedere la evoluzione dell'insorgenza di mesoteliomi in particolari gruppi di esposti; modelli in forza dei quali si può affermare che ogni periodo di esposizione determina un aumento della successiva incidenza, e che il rischio previsto aumenta approssimativamente in funzione della durata di esposizione fino a dieci anni, ma più lentamente in seguito e la differenza fra cessare l'esposizione o continuarla oltre 20 anni è molto piccola.

Sul punto, il CT aveva chiarito che in base a tali modelli matematici «**l'anticipazione dell'evento morte nel singolo caso non è misurabile** e che tutti gli studi sul punto sono effettuati su una coorte (tale non essendo la comunità dei lavoratori della Centrale)» e che «anche se non è possibile verificare per un singolo soggetto quale sia l'anticipazione reale, rispetto all'evento controfattuale di una non esposizione, **può comunque affermarsi che un soggetto esposto ad una dose maggiore ha una probabilità maggiore di ammalarsi rispetto ad un soggetto non esposto o esposto ad una dose minore**».

Il CT aveva altresì spiegato che «**il rapporto tra incidenza ed accelerazione dell'evento è di tipo matematico e che accelerazione dell'evento significa che la stessa incidenza la coorte degli esposti la raggiunge prima della coorte dei non esposti**, quindi più elevata è l'esposizione, minor tempo ci vuole perché lo stesso numero di individui si ammali e muoia».

A partire da tali premesse e facendo ricorso alle predette formule matematiche, il CT aveva valutato il peso dei singoli periodi di esposizione subiti dalle persone offese, giungendo a identificare periodi di esposizione da considerarsi eziologicamente "significativi" in relazione a tutti/alcuni dei lavoratori deceduti.

Ebbene, tali dati, seppur condivisi anche dagli altri consulenti tecnici e ritenuti scientificamente qualificati dal Tribunale, a detta della Cassazione non sarebbero poi stati applicati in maniera logica e consequenziale dai giudici di merito.

Tanto il Tribunale quanto la Corte d'Appello, infatti, sovrapponendo i periodi di attività lavorativa delle persone offese e quelli di assunzione della posizione di garanzia dei singoli imputati e rilevato che non erano noti, tanto il momento di inizio del processo carcinogenetico, quanto la durata del periodo di induzione, avevano ritenuto estremamente problematico individuare il periodo della vita lavorativa di ogni singola persona offesa durante il quale l'esposizione ad asbesto aveva assunto efficacia eziologica rispetto alla genesi ed allo sviluppo della malattia e, conseguentemente, avevano concluso rilevando l'impossibilità di individuare quali fossero i soggetti, titolari di una posizione di garanzia, chiamati a rispondere dei singoli decessi occorsi.

I giudici di merito non avevano tuttavia indicato in motivazione le ragioni per le quali, dopo aver fatto proprie le indicazioni del CTPM che aveva ritenuto significativo, in relazione a tre persone offese, il periodo di esposizione subito in un determinato arco temporale nel quale risultavano avere ricoperto la posizione di garanzia due degli imputati, si fossero poi discostati da tale indicazione e pronunciato nei confronti dei medesimi soggetti pronuncia assolutoria.

Così operando, a detta dei giudici di legittimità la Corte di merito avrebbe compiuto «un **salto logico evidente che impone un nuovo esame**». Ragione per cui la Cassazione annulla con rinvio al giudice civile la sentenza di appello, limitatamente alla posizione dei due imputati in parola, per una valutazione più approfondita della relativa responsabilità in relazione ai decessi dei tre lavoratori in questione.

Esente da censure sarebbe invece, a detta della Suprema Corte, il percorso argomentativo con cui i giudici di merito avevano negato l'esistenza di un adeguato consenso in seno alla comunità scientifica in ordine alla valenza del c.d. effetto acceleratore connesso al protrarsi dell'esposizione ad amianto e in conseguenza avevano mandato assolti gli altri imputati in relazione alle residue contestazioni.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, del tutto correttamente la Corte territoriale aveva disatteso le doglianze delle parti civili appellanti, che sostenevano la rilevanza eziologica di tutte le esposizioni ad amianto subite dai lavoratori, rilevando sul punto che «la **tesi della maggiore incidenza (aumento del rischio) a fronte di maggiore esposizione non provava che l'aumento della dose influisse sulla durata della latenza** e ciò perché "i più casi" di distribuiscono su "più classi di latenza" e dunque l'ipotesi di anticipazione della malattia e dell'evento derivava dall'interpretazione degli esiti di studi epidemiologici e da tentativi di applicazione di modelli statistici, non riferibili alla causalità scientifica e soprattutto individuale».

In proposito, più nel dettaglio, la Corte d'Appello aveva richiamato:

(i) lo studio del 2013 della dott.ssa Frost che non aveva riscontrato evidenze del fatto che una maggiore intensità di esposizione ad amianto sia effettivamente correlata a periodi più brevi di latenza del mesotelioma;

(ii) gli esiti della Seconda Conferenza di Consenso che non aveva espressamente affrontato il tema della riduzione della latenza e che aveva in ogni caso assegnato un peso eziologico maggiore alle esposizioni più remote;

(iii) la Terza Conferenza di Consenso che aveva evidenziato la natura fallace degli studi epidemiologici condotti sulle coorti di soggetti esposti ad amianto e in generale degli studi fondati sull'analisi della latenza;

(iv) le conclusioni tratte dallo studioso Berry nel 2012, sulla base degli esiti di un'indagine svolta sui lavoratori della miniera di crocidolite di Wittenoom in Australia, secondo le quali il tempo della latenza doveva considerarsi in termini relativi indipendenti dalla esposizione;

(v) l'elaborazione, a breve distanza temporale, di una doppia versione dei Quaderni della Salute del Ministero della Sanità che conteneva conclusioni contrastanti in ordine al consenso della comunità scientifica in relazione al tema dell'esistenza del c.d. effetto acceleratore.

Alla luce di quanto illustrato, i giudici di legittimità concludono dunque rilevando che «la motivazione dell'impugnata sentenza non presta il fianco ad alcuna censura poiché dimostra il buon governo dei principi di diritto che sono stati più volte richiamati, circa l'ingresso nel processo solo di quel sapere scientifico che trovi nella comunità degli esperti ampia condivisione».

La Corte di cassazione – ricordano del resto i giudici di legittimità – «non è chiamata a pronunciarsi sulla esistenza o meno di un "effetto acceleratore"(...) ma solo a valutare, in base allo "stato dell'arte" il ragionamento logico giuridico seguito dai giudici di merito, i quali, dopo aver riportato approfonditamente le diverse tesi agitate dagli esperti e contenute nella letteratura specifica, hanno escluso, con motivazione corretta ed immune da censure, l'esistenza di un adeguato consenso sul punto, cioè quella elevata probabilità logica e credibilità razionale richiesta per poter addivenire ad una pronuncia di condanna degli imputati che hanno assunto posizioni di garanzia nel periodo successivo al completamento del periodo di induzione per ciascuno dei lavoratori rimasti vittime dell'esposizione all'amianto».

[Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 16.1.2019, n. 25532](#)

*Processo per omicidio colposo a carico di nove ex manager della società Italcantieri/Fincantieri S.p.A. di Monfalcone in relazione ai decessi di quarantotto ex lavoratori della Società che avevano contratto mesotelioma pleurico e altre patologie tumorali a carattere multifattoriale, tutte correlate, in ipotesi d'accusa, all'esposizione ad amianto subita dagli stessi nel corso dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze della Società.*

La Cassazione conferma la sentenza di condanna emessa in appello limitatamente ai casi in cui era stato possibile accertare una sovrapposizione totale (o quasi) tra il periodo in cui il lavoratore aveva prestato la propria attività alle dipendenze della Società e quello di assunzione da parte dei singoli imputati di una posizione di garanzia. Per gli altri casi, la Cassazione dispone invece l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna rilevando il mancato accertamento della causalità individuale. Con riguardo invece ai casi di patologie multi-fattoriali, la Cassazione annulla con rinvio la sentenza di condanna emessa in appello, con limitato riferimento alla posizione di due lavoratori risultati forti tabagisti, ritenendo non sufficientemente accertata la possibile esclusiva rilevanza causale di tale fattore di rischio rispetto all'insorgenza delle patologie tumorali in contestazione.

\*\*\*

Il Tribunale di Gorizia all'esito del dibattimento di primo grado aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato in relazione ad alcuni degli addebiti mossi agli imputati, aveva assolto una parte degli imputati per non avere commesso il fatto e aveva invece emesso per i restanti imputati sentenza di condanna in relazione ai delitti in contestazione.

A tale ultimo proposito, il primo giudice era giunto a riconoscere la sussistenza della penale responsabilità degli imputati aderendo alla tesi scientifica di natura probabilistica, veicolata nel processo dagli esperti, secondo la quale è rilevante ogni dose assunta durante l'esposizione all'amianto, almeno fino alla conclusione del processo di induzione e,

conseguentemente, significativa ogni condotta che, riducendo o eliminando l'esposizione, possa ridurre il rischio della malattia, cioè impedire o rallentare il processo di cancerogenesi.

**La Corte di Appello di Trieste confermava in larga parte la sentenza di condanna di primo grado**, salvo modificare la pronuncia in relazione alla posizione di alcuni imputati, per i quali riconosceva l'estraneità a specifici addebiti loro contestati, e pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione di altri casi e di estinzione del reato nei confronti degli imputati nel frattempo deceduti.

Avverso la pronuncia di appello propongono ricorso per Cassazione gli imputati condannati.

La **Suprema Corte**, dopo aver accorpato i motivi di ricorso in macro-categorie, conclude in favore **dell'accoglimento delle seguenti questioni**.

Anzitutto, con riguardo alla posizione di uno dei ricorrenti, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e ne dispone l'annullamento con rinvio rilevando l'impossibilità di ritenere provata la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all'imputato. Sul punto, i giudici di legittimità censurano l'approccio adottato dalla Corte territoriale che aveva attribuito a tale soggetto la veste di garante sulla scorta del mero dato oggettivo consistente nell'aver lo stesso ricoperto una posizione apicale nel periodo in contestazione, pretermettendo ogni accertamento volto a identificare l'effettivo garante del rischio: accertamento invece necessario, soprattutto in considerazione delle grandi dimensioni dell'azienda.

Con riferimento, invece, alla posizione di tre dei ricorrenti per i quali era stata correttamente affermata la sussistenza di una posizione di garanzia, la Corte ritiene **difettare la prova dell'elemento soggettivo del reato e in particolare dell'effettiva conoscenza in capo ai medesimi dell'esistenza di condizioni di lavoro rischiose**. Anche con riguardo a tali posizioni, la Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata.

Infine, in relazione ai **restanti quattro ricorrenti** (per il quinto viene dichiarata l'estinzione del reato per intervenuto decesso) la Corte **censura l'argomentare dei giudici di merito in punto di ritenuta sussistenza del nesso causale**.

A detta della Cassazione, **i giudici di merito avrebbero svolto un ragionamento logico e corretto con riferimento all'accertamento della causalità generale**.

A partire dal dato per cui, in relazione a tutti i decessi contestati, era «necessario stabilire se l'amianto rappresenti o meno un fattore di rischio della patologia che si è accertato avere colpito la persona offesa, cioè se esso sia considerato idoneo dalla scienza medica a cagionare tale patologia», **i giudici avevano correttamente posto in correlazione con l'esposizione protratta ad amianto sia i mesoteliomi, sia le altre patologie asbesto-correlate di natura multifattoriale**, effettuando opzioni non sindacabili in sede di legittimità in ordine alla adesione a una data tesi scientifica.

Più in particolare, la Corte d'Appello aveva rilevato che «il **mesotelioma**, così come l'asbestosi (asbesto è sinonimo di amianto), è una malattia **monofattoriale**, nel senso che

in entrambi i casi **non si pone il problema di decorsi causali alternativi** rappresentati da altri fattori di rischio, pur ipoteticamente possibili», **distinguendo** tale patologia da quelle **multi-fattoriali** «(ad esempio, tumori polmonari), ove uno tra i principali **problemi è quello di escludere il decorso causale alternativo del fumo** di sigaretta. Laddove ciò non sia possibile, perché la vittima è un fumatore ovvero è esposta passivamente al fumo altrui, viene in rilievo la **teoria scientifica, anche essa di tipo statistico, fondata su studi epidemiologici, secondo la quale la compresenza di amianto e di fumo di sigaretta dà origine ad un effetto sinergico** da cui può discendere una più rapida progressione della cancerogenesi».

**Tuttavia** – proseguono i giudici di legittimità richiamando al riguardo gli insegnamenti espressi dalla Suprema Corte a partire dalla nota sentenza Cozzini – «al fine di poter fornire una risposta corretta all’interrogativo circa il ruolo causale dell’esposizione all’amianto avvenuta mentre l’imputato rivestiva una carica che lo rendeva garante di quel rischio, [è] **necessario formulare un duplice giudizio**: prima, **individuare una condivisa legge scientifica di copertura** che affermi la idoneità di una determina esposizione a produrre un effetto concausale; e, poi, **corroborare tale ipotesi alla luce delle circostanze del caso concreto**».

In altre parole – ricorda la Corte – una volta accertata la causalità generale è necessario procedere a escludere, nel caso di specie, l’intervento di decorsi causali alternativi che possono consistere: **(i)** nell’esposizione a fattori di rischio diversi dall’amianto, in caso di patologie multi-fattoriali; **(ii)** nell’esposizione ad amianto avvenuta in periodi diversi da quelli in cui l’imputato ricopriva la posizione di garanzia.

Ebbene, proprio questo secondo passaggio dell’iter di accertamento della causalità sarebbe stato omesso dai giudici di appello. **A detta della Cassazione, infatti, nella sentenza impugnata non sarebbe stata accertata la sussistenza della causalità individuale.**

Con riguardo alle **patologie mono-fattoriali**, la Corte d’Appello, **pur avendo fondato la pronuncia di condanna su una legge scientifica di copertura** – quella secondo cui «la riduzione dell’esposizione all’amianto comporta una riduzione del rischio della malattia, allontana nel tempo il momento del[la] sua insorgenza, influisce sulla rapidità del processi di cancerogenesi» – **definita** dalla stessa Corte come «**statistica, di natura probabilistica**», **non si sarebbe poi posta «al di là di astratte affermazioni di principio**, prive però di effettivo contenuto, **il problema dell’accertamento della causalità di tipo individuale**».

Un accertamento – precisa la Cassazione – reso disagevole non soltanto dalla natura soltanto probabilistico-statistica della legge scientifica di copertura prescelta, ma anche «dal **lungo range di latenza** della malattia (...) della **incertezza circa il momento iniziale e finale dello sviluppo neoplastico**, dalla ritenuta **irrilevanza del periodo successivo al termine della fase della induzione** e, quindi, dell’eventuale protrarsi dell’esposizione ad agenti pericolosi una volta completata la “incubazione” della malattia (in termini tecnici, come si vedrà, periodo di induzione), dalla **pluralità di posizioni di garanzia individuate**».

Ciò che i giudici di legittimità contestano alla Corte d’Appello è, più in particolare, non aver attribuito «il **giusto peso** alle circostanze, pur riconosciute, della **estrema variabilità** e comunque della **lunga durata dei periodi in cui si suddivide lo sviluppo neoplastico** e della **attribuzione solo convenzionale** (...), dunque non certa, di una

determinata durata, piuttosto che di un'altra, **alla latenza clinica**, o latenza in senso stretto, **fase in cui**, secondo la stessa impostazione dei Giudici di merito, si **ritiene esservi irrilevanza penale delle esposizioni all'amianto successive al *failure time***».

Tuttavia, **per attribuire la responsabilità penale al singolo imputato è indispensabile poter affermare che lo stesso ha ricoperto la posizione di garanzia nel periodo di induzione**. Una verifica – rilevano i giudici di legittimità – che è però «ostacolata dalla assenza di conoscenze nel mondo scientifico delle ragioni, dei tempi e dei modi del completamento del **processo di induzione**, con particolare riferimento al raggiungimento del punto di non ritorno, dal quale inizia la latenza clinica, rispetto al quale nessun regresso del processo è possibile».

Fatte tali premesse, la **Cassazione** ritiene dunque, con riferimento ai decessi per mesotelioma in contestazione, di **convalidare** il ragionamento svolto dai giudici di merito a fondamento della **sentenza di condanna solo con riguardo ai casi** per cui «risultati **sovrapposizione cronologica integrale ovvero quasi integrale tra la durata dell'attività lavorativa della singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita, rispetto a tale vittima, dall'imputato**».

Secondo i giudici di legittimità, infatti, considerata la «**estrema rarità in natura di fattori di rischio mesotelioma alternativi** alle esposizioni all'amianto (...), esclusi in concreto nel caso di specie» solo in tali casi «**può affermarsi, "oltre ogni ragionevole dubbio", che la esposizione all'amianto addebitabile al singolo imputato si sia verificata in sicura costanza della fase di induzione, non già oltre il *failure time*, allorché cioè inizia la fase di latenza in senso stretto, che rende penalmente irrilevanti le successive esposizioni al pericoloso minerale**».

In buona sostanza, a detta della Cassazione, **nel caso di verificata integrale (o quasi) sovrapposizione temporale tra l'attività professionale della vittima e la posizione di garanzia ricoperta dal singolo imputato, si può affermare «con tranquillizzante sicurezza, la responsabilità causativa del garante per avere fornito il proprio contributo causale, sia mediante consapevole inerzia sia con scelte attive in materia di rischio-amianto (posizione di garanzia), nella fase della induzione, comprensiva della verifica della causa scatenante per effetto della esposizione all'amianto (iniziazione) e di quella dell'accelerazione del meccanismo causale attivato (promozione), neutralizzando il valore, che per postulato stesso dell'approccio prescelto, è incerto, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, della latenza in senso stretto rispetto all'insorgenza, allo sviluppo e all'accelerazione del processo neoplastico**».

In conclusione, «**tenendo conto della adesione** - consapevole ed adeguatamente giustificata - da parte dei Giudici di merito **alla teoria**, non sindacabile da parte della Corte di legittimità, **dell'effetto acceleratore**» la Cassazione ritiene **correttamente addebitati a ciascun imputato i casi di morte avvenuti per mesotelioma** esclusivamente con riferimento ai casi di riscontrata «**sovrapposizione integrale o quasi-integrale tra durata della esposizione al rischio da parte del lavoratore e durata della posizione di garanzia**», trattandosi dell'«**l'unico canone rassicurante, nel contesto istruttorio descritto nelle sentenze di merito, per poter affermare "oltre ogni ragionevole dubbio" la penale responsabilità di coloro cui il fatto è addebitato**».

Con riguardo, invece, agli altri casi per i quali non era stato possibile ricostruire tale sovrapposibilità, la Corte annulla con rinvio la sentenza di condanna oggetto di impugnazione.

Per ciò che concerne, poi, le patologie multi-fattoriali in contestazione, la Cassazione conferma quasi integralmente la sentenza di condanna pronunciata a carico degli imputati.

In linea generale, con riguardo a questa tipologia di patologie, la Corte osserva che, trattandosi di neoplasie che, a differenza del mesotelioma maligno, non sono caratterizzate da latenze lunghe, «non è necessaria la verifica di sovrapposibilità (integrale o quasi integrale) tra la durata dell'esposizione all'amianto e la durata delle varie posizioni di garanzia degli imputati».

A detta dei giudici di legittimità, d'altra parte, la «**constatata massiccia presenza di indici biologici di esposizione professionale all'amianto**, cioè placche ialine della pleura, asbestosi, corpuscoli di asbesto ... **dimostra incontestabilmente che è stato l'amianto ad avere ucciso i lavoratori**». Una conclusione – precisa la Corte – che si impone «**nonostante la concomitante presenza**, in quasi tutti i casi, di esposizione al **fumo di sigaretta**».

Secondo la Suprema Corte, il **ragionamento dei giudici di merito** è, invece, **censurabile con riguardo al caso di due lavoratori** che, secondo quanto emerso a dibattimento, erano risultati essere **forti fumatori**.

In casi come questi – osserva infatti la Cassazione – «per affermare la causalità della condotta del datore di lavoro, nell'insorgenza del tumore polmonare del lavoratore, occorre dimostrare che esso non abbia avuto esclusiva origine dall'azione del diverso fattore in astratto idoneo a provocare la patologia» e che «l'esposizione al fattore di rischio di matrice lavorativa è stata una condizione necessaria per l'insorgere o per una significativa accelerazione della patologia».

Accertamenti completamente pretermessi dalla **Corte d'Appello** che aveva invece «**assunto il concetto di sinergia come se da esso discendesse la superfluità della dimostrazione che ciascuno dei fattori abbia realmente operato in concreto**; quindi, come se le leggi scientifiche che attribuiscono all'asbesto e al fumo di tabacco capacità oncogena non fossero probabilistiche ma universali» e aveva altresì «**trattato indistintamente le posizioni dei non fumatori, dei fumatori per così dire "comuni" e dei forti fumatori**, senza avvertire la necessità, limitatamente a questi ultimi (...), di un maggiore impegno motivazionale, nonostante le emerse intensità e durata del fumo di tabacco».

Un approccio non condivisibile e censurato dalla Cassazione che, limitatamente a tali casi, **annulla con rinvio la sentenza di appello, specificando la necessità per il giudice del rinvio di svolgere un «approfondimento argomentativo che, con aggancio a dati fattuali, dia conto del perché debba ritenersi accertato che nel caso di specie non abbia agito, da solo, il fumo»**.

---

F. Sentenze di annullamento senza rinvio delle pronunce emesse in sede di giudizio di merito.

[Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 23.1.2019, n. 13582](#)

*Procedimento per omicidio colposo e lesioni colpose a carico di diversi soggetti che avevano rivestito qualifiche apicali presso svariati stabilimenti del gruppo Pirelli, in relazione ai decessi e alle patologie asbesto-correlate occorsi ad alcuni lavoratori e correlati, in ipotesi d'accusa, all'esposizione a sostanze cancerogene (tra le quali l'amianto), patita dagli stessi negli anni di impiego alle dipendenze delle società del gruppo.*

La Cassazione, a fronte della condanna intervenuta in appello, si limita a rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, ritenendo di non disporre degli elementi sufficienti per poter pronunciare una sentenza assolutoria nel merito ex art. 129 c.p.p.

\*\*\*

All'esito del giudizio di appello, la Corte territoriale, con riferimento alle imputazioni per omicidio colposo relative ai decessi di due lavoratori affetti da mesotelioma pleurico, confermava la pronuncia di condanna emessa dal giudice di primo grado a carico degli imputati.

Più in particolare, in punto di nesso causale, dato atto della coesistenza di teorie diverse in materia di eziologia del mesotelioma, la Corte d'Appello di Torino, anzitutto, dichiarava di aderire alla teoria multistadio (validata anche dalle conferenze di consenso italiane) e alla tesi della natura dose-dipendente del mesotelioma, in forza della quale la dose cumulativa complessiva di amianto non soltanto aumenta il rischio di contrarre la malattia, ma riduce altresì la fase dell'induzione della malattia e anticipa il momento di verifica del decesso.

Rilevato, poi, che tutte le esposizioni verificatesi nella storia professionale del singolo devono ritenersi causalmente rilevanti, a eccezione di quelle verificatesi nel periodo di latenza propriamente detta, la cui durata va stimata nell'ordine dei 10 – 15 anni antecedenti l'esordio clinico della malattia, i giudici di merito passavano all'esame dei singoli casi di malattia in contestazione e, identificati i periodi a rischio di esposizione e ritenuta certa l'esposizione considerevole ad amianto dei lavoratori nel periodo in cui gli imputati avevano ricoperto la posizione di garanzia, concludevano ritenendo provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del nesso di causa.

Con riguardo, invece, ai decessi per **tumore polmonare e tumore vescicale** correlati all'esposizione ad altri agenti cancerogeni utilizzati in azienda, la Corte d'Appello, **in riforma della condanna emessa in primo grado, assolveva gli imputati per insussistenza del fatto**, riconoscendo il coesistente rilievo eziologico di **fattori causali alternativi** (nello specifico, malattie cardiache e fumo di sigaretta).

Infine, in relazione agli ulteriori capi di imputazione, la Corte di merito emetteva sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato.

La Corte di Cassazione non si pronuncia sui motivi di ricorso presentati dagli imputati in punto di ritenuta sussistenza, da parte dei giudici di merito, del nesso causale tra esposizione ad amianto e mesoteliomi occorsi agli ex dipendenti del gruppo Pirelli in

quanto, nelle more, due degli imputati erano deceduti e con riguardo a tali decessi per mesotelioma pleurico era, in ogni caso, maturata la prescrizione del reato.

Sul punto la Corte si limita a rilevare che «in relazione a decessi per mesotelioma pleurico dei lavoratori presso lo stabilimento Pirelli (...) è stata riconosciuta la responsabilità penale degli imputati (...) che hanno assunto ruoli apicali in P. in coincidenza del periodo di esposizione dei lavoratori all'amianto », ed esclude la possibilità di pervenire a una pronuncia assolutoria nel merito con riguardo a tali contestazioni «**in ragione di tutti gli argomenti tecnici, storici, logico giuridici utilizzati dal giudice distrettuale a sostegno della propria decisione, sia per fondare il giudizio causale sulla derivazione dei decessi dal prolungato contatto dei lavoratori con il fattore cancerogenico, sia in relazione al giudizio di prevedibilità e di evitabilità degli eventi** (...) Argomenti questi, posti a fondamento di una pronuncia di responsabilità penale degli imputati, che rendono inattuale, pure a fronte dell'articolato numero di censure contenute nei motivi di ricorso per cassazione, e a fronte di una doppia conforme di condanna, il mero rilievo ricognitivo di una evidenza assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2».